Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO**

del 9 dicembre 1996

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione del 26 maggio 1997	L 140	1	30.5.1997
►**M2**	Regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione del 18 novembre 1997	L 325	1	27.11.1997
►**M3**	Regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione del 15 ottobre 1998	L 279	3	16.10.1998
►**M4**	Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione del 6 luglio 1999	L 171	5	7.7.1999
►**M5**	Regolamento (CE) n. 2724/2000 della Commissione del 30 novembre 2000	L 320	1	18.12.2000
►**M6**	Regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione del 1º agosto 2001	L 209	14	2.8.2001
►**M7**	Regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione del 17 dicembre 2001	L 334	3	18.12.2001

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 298 dell'1.11.1997, pag. 70 (338/97)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1996

relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato [3],

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 [4] dà applicazione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che l'obiettivo di tale convenzione è quello di proteggere le specie minacciate di flora e di fauna mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie;

(2) considerando che è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio, mediante un regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell'attuale struttura degli scambi; che, inoltre, la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del mercato unico richiede l'adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità, imponendo un controllo dei documenti e delle merci presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione;

(3) considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento;

(4) considerando che è necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento;

(5) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità, all'esportazione o alla riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento; che è necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso la Comunità;

(6) considerando che spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nella Comunità, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica;

---

(1) GU n. C 26 del 3. 2. 1992, pag. 1 e GU n. C 131 del 12. 5. 1994, pag. 1.
(2) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 19.
(3) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 430). Posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 196 del 6. 7. 1996, pag. 58) e decisione del Parlamento europeo del 18 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996).
(4) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione (GU n. L 57 del 15. 3. 1995, pag. 1).

▼B

(7) considerando che è necessario completare le disposizioni in materia di riesportazione mediante una procedura di consultazione al fine di limitare il rischio di infrazioni;

(8) considerando che, per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nella Comunità e all'esportazione dalla stessa; che tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nella Comunità;

(9) considerando che è altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati;

(10) considerando che, per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione; che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, debbono essere disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione;

(11) considerando che occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità;

(12) considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [1], ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dalla Comunità; che occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura;

(13) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri;

(14) considerando che l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza;

(15) considerando che, per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione; che ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento;

(16) considerando che la sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie; che rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme;

(17) considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano

[1] GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

▼B

sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità;

(18) considerando che è essenziale stabilire una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un termine congruo i provvedimenti di applicazione e di modifica degli allegati; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;

(19) considerando che la molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato ed agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;

b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;

d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;

e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;

h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

▼B

i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;

j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;

m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

n) «riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;

o) «reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;

q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;

r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;

s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;

t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

u) «commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale

▼B

stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Staro membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e — qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni — l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. L'allegato A comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) qualsiasi specie che:

i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

oppure

ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.

2. L'allegato B comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice II delle Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;

c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;

i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:

— con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o

— con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;

ovvero

ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B;

d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

3. L'allegato C comprende:

a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;

▼B

b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

4. L'allegato D comprende:

a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;

b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

Articolo 4

Introduzione nella Comunità

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:

   i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;

   ii) avverrà:

      — per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero

      — per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;

b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;

   ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;

c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;

e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

▼B

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero

b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero

b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità:

a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;

b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e

▼B

c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero

d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità, deroghe all'attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate secondo la procedura di cui all'articolo 18, per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate presso un altro ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 5

Esportazione o riesportazione dalla Comunità

1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;

c) l'organo di gestione ha accertato che:

i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e

ii) — gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o

— nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

e

d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

▼B

3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o

b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure

c) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure

d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi specie introdotte nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure

ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

7. a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie

b) L'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie interessata, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼B

Articolo 6

Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.

4. a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.

b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

Articolo 7

Deroghe

1. *Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente*

a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.

b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:

i) l'uso di certificati fitosanitari;

ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e

iii) il commercio di ibridi.

c) I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b), sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

2. *Transito*

a) In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.

b) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

c) Se tale documento non è stato rilasciato prima dell'esportazione o riesportazione, l'esemplare è trattenuto e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a titolo retroattivo

▼B

alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3. *Oggetti personali e domestici*

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D del presente regolamento che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4. *Istituzioni scientifiche*

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura di cui dall'articolo 18, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati ed Istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

Articolo 8

Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero

b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero

c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero

d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero

e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ([1]), ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero

f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero

g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero

([1]) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

▼B

h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

4. La Commissione può definire secondo la procedura di cui all'articolo 18 esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii). Tali esenzioni devono rispettare i requisiti di altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora selvatiche.

5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

Articolo 9

Spostamento degli esemplari vivi

1. Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2. Tale autorizzazione:

a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;

b) è attestata dal rilascio del certificato; e

c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

4. In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

6. In base alla procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione a allo spostamento di esemplari vivi di specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni

▼B

all'introduzione nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

Articolo 10

Certificati

Quando un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 11

Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

2. a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti

   b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 12

Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima

1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.

2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.

3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼B

4. In casi eccezionali, e conformemente a criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, un organo di gestione può consentire l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1.

5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 13

Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.

   b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.

2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.

3. a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il termine d'un mese.

   b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.

   c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

Articolo 14

Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

1. a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

   b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.

   c) Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.

3. a) È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità di

▼B

assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.

b) Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.

c) La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo «Esecuzione».

Articolo 15

Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.

2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.

3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.

4. a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.

c) Fatto salvo l'articolo 20, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate sono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

d) In base alle informazioni di cui alla lettera c), la Commissione pubblica ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

5. Ai fini delle modifiche degli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione preciserà le informazioni richieste, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

▼B

►C1 6. Senza pregiudizio della direttiva ◄ 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente [1], la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;

h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;

k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione delle Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e

[1] GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

▼B

b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.

4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

Articolo 17

Gruppo di consulenza scientifica

1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento — in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 — sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato

b) La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

Articolo 18

Il comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

2. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

3. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 19

In conformità della procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione:

1) stabilisce le disposizioni e criteri uniformi per:

i) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4, 5, 7, paragrafo 4, e 10; essa ne determina la forma;

▼B

ii) l'uso di certificati fitosanitari; e

iii) l'introduzione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni;

2) adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7; articolo 5, paragrafi 5 e 7, lettera b); articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) e 3; articolo 8, paragrafo 4; articolo 9, paragrafo 6; articolo 11, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), e paragrafo 5; articolo 21, paragrafo 3;

3) procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della Convenzione;

4) adotta, se necessario, ulteriori misure intese a dare applicazione alle risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, a decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della Convenzione e raccomandazione del segretariato della Convenzione.

Articolo 20

Disposizioni finali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.

2. In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626/82 e al regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ([1]).

3. La Commissione, due mesi prima dell'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura dell'articolo 18 e di concerto con il gruppo di consulenza scientifica:

a) verifica che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento;

b) adotta un regolamento che trasforma l'allegato D in un elenco rappresentativo di specie rispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º giugno 1997.

Gli articoli 12, 13, 14, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU n. L 344 del 7. 12. 1983, pag. 1.

▼**M5**

ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

   a) secondo il nome delle specie; oppure

   b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione «spp.» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.

4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE [1] (direttiva «Uccelli») o dalla direttiva 92/43/CEE [2] (direttiva «Habitat»).

5. Le seguenti abbreviazioni servono a designare taxa vegetali di livello inferiore alla specie:

   a) «ssp» serve a designare le sottospecie;

   b) «var(s)» serve a designare le varietà;

   c) «fa» serve a designare le *forme*.

6. L'abbreviazione «p.e.» serve a designare specie probabilmente estinte.

7. Un asterisco «*» posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato A e sono escluse dall'allegato B.

8. Due asterischi «**» posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e sono escluse dall'allegato A.

9. I simboli «I», «II» e «III» e il simbolo «×» seguito da un numero posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, come indicato ai punti 9-12. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.

10. Il simbolo «I» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della Convenzione.

11. Il simbolo «II» posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice II della Convenzione.

▼**M7**

12. Il simbolo «III»posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figura nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: AR (Argentina), AU (Autralia), BO (Boliva), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GB (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), ID (Indonesia), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), MX (Messico), NP (Nepal), PE (Perù), TN (Tunisia), UY (Uruguay), e ZA (Sud Africa).

▼**M5**

13. Il simbolo «×» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore nell'allegato A o B indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, figurano nell'appendice I, II o III della Convenzione, come segue:

   ×701 La specie figura nell'appendice II, mentre la sottospecie *Cercocebus galeritus galeritus* figura nell'appendice I.

---

[1] GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 94/24/CE (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 9).

[2] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7; modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

▼**M5**

×702 La specie figura nell'appendice II, mentre la sottospecie *Procolobus pennantii kirkii* (denominata altresì *Colobus bodius kirkii*) figura nell'appendice I.

×703 Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Bernardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Physeter catodon* (comprende il sinonimo *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (comprende il sinonimo *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di *Balaenoptera acutorostrata*), *Megaptera novaengliae*, *Eubalaena* spp. (precedentemente comprese nel genere *Balaena*) e *Caperea marginata* elencate nell'appendice I. Gli esemplari delle specie elencate nell'appendice II della Convenzione, comprendenti prodotti e derivati diversi dai prodotti di carne per uso commerciale, ottenuti dai groenlandesi dietro licenza rilasciata dalle competenti autorità, saranno considerati come appartenenti all'allegato B.

×704 Le popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan figurano nell'appendice I, le altre popolazioni figurano nell'appendice II.

×705 Le popolazioni del Bhutan, della Cina, del Messico e della Mongolia e la sottospecie *Ursus arctos isabellinus* figurano nell'appendice I, le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II.

×706 La specie figura nell'appendice I eccetto la popolazione dell'Australia inclusa nell'appendice II.

×707 *Trichechus inunguis* e *Trichechus manatus* figurano nell'appendice I. *Trichechus senegalensis* figura nell'appendice II.

×708 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie *Equus hemionus hemionus* figura nell'appendice I.

×709 *Haliaeetus albicilla* e *Haliaeetus leucocephalus* figurano nell'appendice I, le altre specie figurano nell'appendice II.

×710 Le seguenti specie figurano nell'appendice III: *Crax alberti, Crax daubentoni* e *Crax globulosa* per la Colombia, *Crax rubra* per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras.

×711 *Pauxi pauxi* figura nell'appendice III per la Colombia.

×712 La specie figura nell'appendice II, le sottospecie *Grus canadensis nesiotes* e *Grus canadensis pulla* figurano nell'appendice I.

×713 *Mantella aurantiaca* figura nell'appendice II.

14. Il simbolo «−» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tali specie o taxon sono esclusi dall'allegato in questione, come segue:

−101 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39º parallelo

−102 Popolazioni di Botswana, Namibia e Zimbabwe

−103 Popolazione di *Pecari tajacu* del Messico e degli Stati Uniti d'America

−104
- — **Argentina**: la popolazione della provincia di Jujuy e le popolazioni in semicattività delle provincie di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan
- — **Bolivia**: le popolazioni delle Unità di conservazione di Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lipez-Chichas.
- — **Cile**: parte della popolazione della provincia di Parinacota, prima regione di Tarapacà
- — **Perù**: l'intera popolazione

−105 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan

−106 Cathartidae

−107 *Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus* e *Psittacula krameri*

▼**M5**

−108 Popolazione di *Rhea pennata pennata* dell'Argentina

−108a Popolazione dell'Argentina

−109 Popolazione dell'Ecuador, soggetta a quote di esportazione pari a zero fino a quando il segretariato della CITES e il gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC non avranno fissato quote annuali di esportazione.

−110 Popolazioni del Botswana, dell'Etiopia, del Kenya, del Madagascar, del Malawi, del Mozambico, del Sudafrica, della Repubblica unita di Tanzania (soggetto a una quota annuale di non oltre 1 600 esemplari selvatici compresi trofei di caccia, oltre agli esemplari di allevamento), dell'Uganda, della Zambia e dello Zimbabwe.

−111 Popolazioni dell'Australia, dell'Indonesia e della Papua-Nuova Guinea

−112 Popolazioni dell'Argentina e della Cile

−113 Tutte le specie non succulente

−114 *Aloe vera*; denominata altresì *Aloe barbadensis*.

15. Il simbolo «+» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'allegato in questione, come segue:

+201 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39º parallelo

+202 Popolazioni del Camerun e della Nigeria

+203 Popolazione dell'Asia

+204 Popolazioni dell'America del Nord e dell'America Centrale

+205 Popolazioni del Bangladesh, dell'India e della Tailandia

+206 Popolazione dell'India

+207 Popolazioni del Botswana, della Namibia e dello Zimbabwe

+208 Popolazione del Sudafrica

+209
— **Argentina**: la popolazione della provincia di Jujuy e le popolazioni in semicattività delle provincie di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, e San Juan
— **Bolivia**: le popolazioni delle Unità di conservazione di Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lipez-Chichas, soggette a quote annue di esportazione pari a zero
— **Cile**: parte della popolazione della provincia di Parinacota, prima regione di Tarapacà
— **Perù**: l'intera popolazione

+210 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan

+211 Popolazione del Messico

+212 Popolazioni dell'Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, della Repubblica centrafricana, del Ciad, del Mali, della Mauritania, del Marocco, del Niger, della Nigeria, del Senegal e del Sudan

+213 Popolazione dell'Argentina

+214 Popolazione delle Seicelle

+215 Popolazione dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

+216 Popolazione della Federazione russa

+217 Popolazioni dell'Argentina e della Cile

+218 Popolazioni delle Americhe

▼**M7**

+219 Popolazione della Colombia e del Perù

▼**M5**

16. Il simbolo «=» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:

=301	denominato altresì *Phalanger maculatus*
=302	denominato altresì *Vampyrops lineatus*
=303	comprende la famiglia Tupaiidae
=304	precedentemente compreso nella famiglia Lemuridae
=305	precedentemente compreso come sottospecie di *Callithrix jacchus*
=306	comprende il sinonimo generico *Leontideus*
=307	precedentemente compreso nella specie *Saguinus oedipus*
=308	precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata*
=309	precedentemente compreso nella specie *Alouatta palliata (villosa)*
=310	comprende il sinonimo *Cercopithecus roloway*
=311	precedentemente compreso nel genere *Papio*
=312	comprende il sinonimo generico *Simias*
=313	comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitratus*
=314	comprende il sinonimo generico *Rhinopithecus*
=315	denominato altresì *Presbytis entellus*
=316	denominato altresì *Presbytis geei* e *Semnopithecus geei*
=317	denominato altresì *Presbytis pileata* e *Semnopithecus pileatus*
=318	precedentemente compreso come *Tamandua tetradactyla* (in parte)
=319	comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*
=320	comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus*
=321	comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*
=322	comprende il sinonimo generico *Coendou*
=323	comprende il sinonimo generico *Cuniculus*
=324	precedentemente incluso nel genere *Dusicyon*
=325	comprende il sinonimo *Dusicyon fulvipes*
=326	comprende il sinonimo generico *Fennecus*
=327	denominato altresì *Selenarctos thibetanus*
=328	precedentemente compreso come *Nasua nasua*
=329	denominato altresì *Aonyx microdon* o *Paraonyx microdon*
=330	comprende il sinonimo *Galictis allamandi*
=331	precedentemente incluso nel genere *Lutra*
=332	precedentemente incluso nel genere *Lutra;* comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*
=333	precedentemente incluso in *Martes flavigula*
=334	comprende il sinonimo generico *Viverra*
=335	comprende il sinonimo *Eupleres major*
=336	precedentemente compreso come *Viverra megaspila*
=337	precedentemente compreso come *Herpestes fuscus*
=338	precedentemente compreso come *Herpestes auropunctatus*
=339	denominato altresì *Felis caracal* e *Lynx caracal*
=340	precedentemente incluso nel genere *Felis*

▼**M5**

=341 denominato altresì *Felis pardina* o *Felis lynx pardina*

=342 precedentemente incluso nel genere *Panthera*

=343 denominato altresì *Equus asinus*

=344 precedentemente compreso nella specie *Equus hemionus*

=345 denominato altresì *Equus caballus przewalskii*

=346 denominato altresì *Choeropsis liberiensis*

=347 denominato altresì *Cervus porcinus calamianensis*

=348 denominato altresì *Cervus porcinus kuhlii*

=349 denominato altresì *Cervus porcinus annamiticus*

=350 denominato altresì *Cervus dama mesopotamicus*

=351 esclude la forma addomesticata di *Bos gaurus* denominata *Bos frontalis*

=352 esclude la forma addomesticata di *Bos mutus* denominata *Bos grunniens*

=353 comprende il sinonimo generico *Novibos*

=354 esclude la forma addomesticata di *Bubalus arnee* denominata *Bubalus bubalis*

=355 comprende il sinonimo generico *Anoa*

=356 denominato altresì *Damaliscus dorcas dorcas*

=357 precedentemente compreso nella specie *Naemorhedus goral*

=358 denominato altresì *Capricornis sumatraensis*

=359 comprende il sinonimo *Oryx tao*

=360 comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*

=361 precedentemente compreso come *Ovis vignei*

=362 denominato altresì *Rupicapra rupicapra ornata*

=363 denominato altresì *Boocercus eurycerus*; comprende il sinonimo generico *Taurotragus*

=364 denominato altresì *Pterocnemia pennata*

=365 denominato altresì *Sula abbotti*

=366 denominato altresì *Ardeola ibis*

=367 denominato altresì *Egretta alba* e *Ardea alba*

=368 denominato altresì *Ciconia ciconia boyciana*

=369 denominato altresì *Hagedashia hagedash*

=370 denominato altresì *Lampribis rara*

=371 comprende il *Phoenicopterus roseus*

=372 comprende i sinonimi *Anas chlorotis* e *Anas nesiotis*

=373 denominato altresì *Spatula clypeata*

=374 denominato altresì *Anas platyrhynchos laysanensis*

=375 probabilmente un ibrido tra *Anas platyrhynchos* e *Anas superciliosa*

=376 denominato altresì *Nyroca nyroca*

=377 comprende il sinonimo *Dendrocygna fulva*

=378 denominato altresì *Cairina hartlaubii*

=379 denominato altresì *Aquila heliaca adalberti*

=380 denominato altresì *Chondrohierax wilsonii*

=381 denominato altresì *Falco peregrinus babylonicus* e *Falco peregrinus pelegrinoides*

=382 denominato altresì *Crax mitu mitu*

▼**M5**

=383 denominato altresì genere *Crax*

=384 precedentemente compreso nel genere *Aburria*

=385 precedentemente compreso nel genere *Aburria*; denominato altresì *Pipile pipile pipile*

=386 precedentemente compreso come *Arborophila brunneopectus* (in parte)

=387 precedentemente compreso nella specie *Crossoptilon crossoptilon*

=388 precedentemente compreso nella specie *Polyplectron malacense*

=389 comprende il sinonimo *Rheinardia nigrescens*

=390 denominato altresì *Tricholimnas sylvestris*

=391 denominato altresì *Choriotis nigriceps*

=392 denominato altresì *Houbaropsis bengalensis*

=393 denominato altresì *Turturoena iriditorques*; precedentemente compreso come *Columba malherbii* (in parte)

=394 denominato altresì *Nesoenas mayeri*

=395 precedentemente compreso come *Treron australis* (in parte)

=396 denominato altresì *Calopelia brehmeri*; comprende il sinonimo *Calopelia puella*

=397 denominato altresì *Tympanistria tympanistria*

=398 denominato altresì *Amazona dufresniana rhodocorytha*

=399 sovente commercializzata sotto l'errata denominazione *Ara caninde*

=400 denominato altresì *Cyanoramphus novaezelandiae cookii*

=401 denominato altresì *Opopsitta diophthalma coxeni*

=402 denominato altresì *Pezoporus occidentalis*

=403 precedentemente compreso nella specie *Psephotus chrysopterygius*

=404 denominato altresì *Psittacula krameri echo*

=405 precedentemente compreso nel genere *Gallirex*; denominato altresì *Tauraco porphyreolophus*

=406 denominato altresì *Otus gurneyi*

=407 denominato altresì *Ninox novaeseelandiae royana*

=408 precedentemente compreso nel genere *Glaucis*

=409 comprende il sinonimo generico *Ptilolaemus*

=410 precedentemente compreso nel genere *Rhinoplax*

=411 denominato altresì *Pitta brachyura nympha*

=412 denominato altresì *Muscicapa ruecki* o *Niltava ruecki*

=413 denominato altresì *Dasyornis brachypterus longirostris*

=414 denominato altresì *Tchitrea bourbonnensis*

=415 denominato altresì *Meliphaga cassidix*

=416 comprende il sinonimo generico *Xanthopsar*

=417 precedentemente compreso nel genere *Spinus*

=418 precedentemente compreso come *Serinus gularis* (in parte)

=419 denominato altresì *Estrilda subflava* o *Sporaeginthus subflavus*

=420 precedentemente compreso come *Lagonosticta larvata* (in parte)

=421 comprende il sinonimo generico *Spermestes*

=422 denominato altresì *Euodice cantans*; precedentemente compreso come *Lonchura malabarica* (in parte)

=423 denominato altresì *Hypargos nitidulus*

▼**M5**

=424 precedentemente compreso come *Parmoptila woodhousei* (in parte)

=425 comprende il sinonimo *Pyrenestes frommi* e *Pyrenestes rothschildi*

=426 denominato altresì *Estrilda bengala*

=427 denominato altresì *Malimbus rubriceps* o *Anaplectes melanotis*

=428 denominato altresì *Coliuspasser ardens*

=429 precedentemente compreso come *Euplectes orix* (in parte)

=430 denominato altresì *Coliuspasser macrourus*

=431 denominato altresì *Ploceus superciliosus*

=432 comprende il sinonimo *Ploceus nigriceps*

=433 denominato altresì *Sitagra luteola*

=434 denominato altresì *Sitagra melanocephala*

=435 precedentemente compreso come *Ploceus velatus*

=436 denominato altresì *Hypochera chalybeata*; comprende i sinonimi *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* e *Vidua ultramarina*

=437 precedentemente compreso come *Vidua paradisaea* (in parte)

=438 denominato altresì genere *Damonia*

=439 precedentemente compreso come *Kachuga tecta tecta*

=440 comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda* (in parte)

=441 denominato altresì *Chrysemys scripta elegans*

=442 denominato altresì *Geochelone elephantopus*; menzionato altresì nel genere *Testudo*

=443 denominato altresì genere *Testudo*

=444 precedentemente compreso nel genere *Trionyx*. Menzionato altresì nel genere *Aspideretes*

=445 precedentemente compreso nel genere *Trionix*.

=446 precedentemente compreso in *Podocnemis* spp.

=447 denominato altresì *Pelusios subniger*

=448 comprende Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae

=449 denominato altresì *Crocodylus mindorensis*

=450 denominato altresì genere *Nactus*

=451 comprende il sinonimo generico *Rhoptropella*

=452 precedentemente compreso in *Chamaeleo* spp.

=453 Il *Tupinambis merianae* (Duméril & Bibron, 1839) era elencato fino al 1º agosto 2000 come *T. teguixin* (Linnaeus, 1758) (Distribuzione: Argentina settentrionale, Uruguay, Paraguay, Brasile meridionale fino al Brasile meridionale amazzonico). Il *Tupinambis teguixin* (Linnaeus 1758) era elencato fino al 1º agosto 2000 come *Tupinambis nigropunctatus* (Spix 1824) (Distribuzione: Colombia, Venezuela, Guyane, bacino amazzonico di Ecuador, Perù, Bolivia e Brasile, in Brasile a sud dello stato di San Paolo).

=454 precedentemente compreso nella famiglia Boidae

=455 comprende il sinonimo *Python molurus pimbura*

=456 denominato altresì *Constrictor constrictor occidentalis*

=457 comprende il sinonimo *Sanzinia manditra*

=458 comprende il sinonimo *Pseudoboa cloelia*

=459 denominato altresì *Hydrodynastes gigas*

=460 denominato altresì *Alsophis chamissonis*

=461 precedentemente compreso nel genere *Natrix*

▼**M5**

=462	comprende i sinonimi *Naja atra*, *Naja kaouthia*, *Naja oxiana*, *Naja philippinensis*, *Naja samarensis*, *Naja sputatrix* e *Naja sumatrana*
=462a	precedentemente compreso come *Bothrops nummifer*
=462b	precedentemente compreso come *Bothrops schlegelii*
=462c	precedentemente compreso come *Vipera russelli*
=462d	precedentemente compreso come *Bothrops nasutus*
=462e	precedentemente compreso come *Bothrops ophryomegas*
=463	precedentemente compreso in *Nectophrynoides*
=464	precedentemente compreso in *Dendrobates*
=465	denominato altresì *Rana*
=466	comprende il sinonimo generico *Megalobatrachus*
=467	*Sensu* D'Abrera
=468	comprende i sinonimi *Pandinus africanus* e *Heterometrus roeseli*
=468a	precedentemente compreso nel genere *Brachypelma*
=469	denominato altresì *Conchodromus dromas*
=470	menzionato altresì nei generi *Dysnomia* e *Plagiola*
=471	comprende il sinonimo generico *Proptera*
=472	menzionato altresì nel genere *Carunculina*
=473	denominato altresì *Megalonaias nickliniana*
=474	denominato altresì *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* e *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*
=475	comprende il sinonimo generico *Micromya*
=476	comprende il sinonimo generico *Papuina*
=477	comprende solo la famiglia Helioporidae con una specie *Heliopora coerulea*
=478	denominato altresì *Podophyllum emodi* e *Sinopodophyllum hexandrum*
=479	comprende i sinonimi generici *Neogomesia* e *Roseocactus*
=480	menzionato altresì nel genere *Echinocactus*
=481	comprende il sinonimo *Coryphantha densispina*
=482	denominato altresì *Echinocereus lindsayi*
=483	menzionato altresì nel genere *Wilcoxia*; comprende la *Wilcoxia nerispina*
=484	menzionato altresì nel genere *Coryphantha*; comprende il sinonimo *Escobaria nellieae*
=485	menzionato altresì nel genere *Coryphantha*: comprende l'*Escobaria leei* come sottospecie
=486	comprende il sinonimo *Solisia pectinata*
=487	menzionato altresì nei generi *Backebergia*, *Cephalocereus* e *Mitrocereus*; comprende il sinonimo *Pachycereus chrysomallus*
=488	comprende *Pediocactus bradyi* ssp. *Despainii* e *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* e i sinonimi *Pediocactus despainii, Pediocactus simpsonii* ssp. *bradyi* e *Pediocactus winkleri;* menzionato altresì nel genere *Toumeya.*
=489	menzionato altresì nei generi *Navajoa*, *Toumeya* e *Utahia* comprende i sinonimi *Pediocactus fickeiseni, Navajoa peeblesianus* ssp. *fickeisenii* e *Navajoa fickeisenii*
=490	menzionato altresì nei generi *Echinocactus* e *Utahia*
=491	comprende il sinonimo generico *Encephalocarpus*

▼**M5**

=492 menzionato altresì nel genere *Pediocactus* comprende il sinonimo *Ancistrocactus tobuschii* e *Ferocactus tobuschii*

=493 menzionato altresì nei generi *Echinomastus, Neolloydia* e *Pediocactus*; comprende i sinonimi *Echinomastus acunensis* e *Echinomastus krausei*

=494 comprende i sinonimi *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* e *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *Ilseae* menzionato altresì nel genere *Pediocactus*

=495 menzionato altresì nei generi *Echinomastus, Neolloydia* e *Pediocactus*

=496 menzionato altresì nei generi *Coloradoa*, *Ferocactus* e *Pediocactus*

=497 menzionato altresì nei generi *Pediocactus* e *Toumeya*

=498 menzionato altresì nei generi *Ferocactus* e *Pediocactus*

=499 comprende i sinonimi generici *Gymnocactus* e *Normanbokea*; menzionato altresì nei generi *Kadenicarpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus* e *Toumeya*

=500 menzionato altresì nel genere *Parodia*

=501 denominato altresì *Saussurea lappa*

=502 comprende generi *Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris* e *Trichipteris*

=503 denominato altresì *Euphorbia decaryi* var. *capsaintemariensis*

=504 comprende *Euphorbia cremersii* fa. *viridifolia* e *Euphorbia cremersii* var. *rakotozafyi*

=505 comprende *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*

=506 comprende *Euphorbia decaryi* vars. *Ampanihyensis*, *robinsonii* e *spirosticha*

=507 comprende *Euphorbia moratii* vars. *antsingiensis*, *bemarahensis* e *multiflora*

=508 denominato altresì *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*

=509 denominato altresì *Engelhardia pterocarpa*

=510 menzionato altresì nel genere *Afrormosia*

=511 comprende *Aloe compressa* vars. *rugosquamosa,* s*chistophila* e *paucituberculata*

=512 comprende *Aloe haworthioides* var. *aurantiaca*

=513 comprende *Aloe laeta* var. *maniaensis*

=514 precedentemente compreso in *Talauma hodgsonii,* denominato altresì *Magnolia hodgsonii* e *magnolia candollii* var. *obvata*

=515 comprende le famiglie Apostasiaceae e Cypripediaceae come sottofamiglie Apostasioideae e Cypripedioideae

=516 *Anacampseros australiana* e A. *kurtzii* sono altresì menzionati nel genere *Grahamia*

=517 precedentemente compreso in *Anacampseros* spp.

=518 denominato altresì *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis*

=519 denominato altresì *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii*

=520 precedentemente compreso in *Zamiaceae* spp.

=521 comprende il sinonimo *Stangeria paradoxa*

=522 denominato altresì *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*

=523 comprende il sinonimo *Welwitschia bainesii*

=524 comprende il sinonimo *Vulpes vulpes leucopus*

=525 denominato altresì *Erithacus pectardens*

=526 denominato altresì *Pogonocichla swynnertoni*

▼**M5**

=527 denominato altresì *Platylophus leucopterus*

=528 comprende *Lapemis hardwickii*

=529 Comprende *Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis* e *Hippocampus macleayina*

=530 comprende *Hippocampus elongatus* e *Hippocampus subelongatus*

=531 comprende *Hippocampus tuberculatus*

=532 comprende *Hippocampus subcoronatus*

=533 comprende *Hippocampus fasciatus* e *Hippocampus mohnikei*

=534 comprende *Hippocampus brunneus*, *Hippocampus fascicularis*, *Hippocampus hudsonius*, *Hippocampus kinkaidi*, *Hippocampus laevicaudatus*, *Hippocampus marginalis*, *Hippocampus punctulatus*, *Hippocampus stylifer*, *Hippocampus tetragonurus* e *Hippocampus villosus*

=535 comprende *Hippocampus obscurus*

=536 comprende *Hippocampus antiquorum*, *Hippocampus antiquus*, *Hippocampus brevirostris*, *Hippocampus europeaus*, *Hippocampus heptagonus*, *Hippocampus pentagonus* e *Hippocampus vulgaris*

=537 comprende *Hippocampus ecuadorensis*, *Hippocampus gracilis*, *Hippocampus hildebrandi* e *Hippocampus ringens*

=538 comprende *Hippocampus atterimus*, *Hippocampus barbouri*, *Hippocampus fisheri*, *Hippocampus hilonis*, *Hippocampus melanospilos*, *Hippocampus moluccensis*, *Hippocampus natalensis*, *Hippocampus polytaenia*, *Hippocampus rhyncomacer*, *Hippocampus taeniopterus* e *Hippocampus valentyni*

=539 comprende *Hippocampus suezensis*

=540 comprende *Hippocampus dahli* e *Hippocampus lenis*

=541 comprende *Hippocampus atrichus*, *Hippocampus guttulatus*, *Hippocampus jubatus*, *Hippocampus longirostris*, *Hippocampus microcoronatus*, *Hippocampus microstephanus*, *Hippocampus multiannularis*, *Hippocampus rosaceus* e *Hippocampus trichus*

=542 comprende *Hippocampus obtusus* e *Hippocampus poeyi*

=543 comprende *Hippocampus chinensis*, *Hippocampus kampylotrachelos*, *Hippocampus manadensis*, *Hippocampus mannulus* e *Hippocampus sexmaculatus*

=544 comprende *Hippocampus novaehollandiae*

=545 comprende *Hippocampus regulus* e *Hippocampus rosamondae*

17. Il simbolo «º» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o taxon più elevato va interpretato come segue:

º601 È stata fissata una quota zero annua all'esportazione. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

º602 È stata fissata una quota zero annua all'esportazione per gli esemplari di *Manis crassicaudata, Manis pentadactyla* e *Manis javanica* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

º603 Gli esemplari delle forme addomesticate non sono soggetti alle disposizioni del regolamento.

º604 Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:

Botswana: 5

Namibia: 150

Zimbabwe: 50

Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.

▼M5

ºº605 *Popolazioni di Botswana, Namibia e Zimbabwe*

Al fine esclusivo di permettere: 1) l'esportazione di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili (Namibia: solo per scopi non commerciali); 3) l'esportazione di pelli (solo per lo Zimbabwe); 4) l'esportazione di articoli in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale (solo per lo Zimbabwe). Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme. Al fine di assicurare che a) la destinazione degli esemplari vivi sia «adeguata e accettabile» e/o b) l'importazione non sia effettuata a «fini commerciali», le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione possono essere rilasciati solo dopo che l'apposito organo di gestione abbia ricevuto dall'organo di gestione dello Stato di importazione prova documentale del fatto che:

nel caso a), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, l'autorità scientifica abbia accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura e/o

nel caso b), analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, l'organo di gestione abbia accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali.

Popolazione del Sudafrica

Al fine esclusivo di permettere: 1) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) il commercio di animali vivi a scopo di rerintroduzione in aree protette ufficialmente riconosciute ai sensi della legislazione vigente nel paese di importazione; 3) il commercio di pelli e oggetti in pelle. Il commercio di avorio grezzo avrà per oggetto zanne intere d'avorio delle riserve statali provenienti dal parco nazionale Kruger, soggetto a quota zero. Tutti gli esemplari devono appartenere a specie inserite nell'appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

ºº606 Al fine esclusivo di permettere l'esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

ºº607 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'appendice II (vedi +209) e della scorta esistente in Perù all'epoca della nona conferenza delle parti, pari a 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo dagli Stati di origine della specie che sono firmatari del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña e le cimose devono recare le parole «VICUÑA — PAESE D'ORIGINE», a seconda del paese d'origine. Tutti gli altri esemplari devono appartenere a specie inserite nell'allegato A e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.

ºº608 È stata fissata una quota zero annua per gli esemplari di *Geochelone sulcata,* prelevati dall'ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.

ºº609 Indica, oltre agli animali interi, solo pinne e parti di pinne

▼M6

ºº610 Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Fossili

Sabbie coralline ovvero materiale consistente in tutto o in parte in frammenti finemente triturati di corallo morto di diametro non superiore ai 2 mm e che può tra l'altro contenere resti di Foraminifera, conchiglie di molluschi e crostacei e alghe coralline.

Frammenti di corallo (compresi frantumi e pietrisco), ovvero frammenti incoerenti di corallo morto spezzati o a forma di dita e di altro materiale compresi tra i 2 e i 30 mm di diametro.

▼M5

ºº611 Gli esemplari propagati artificialmente dei seguenti ibridi e/o cultivar non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivar)

Gymnocalycium mihanovichii (cultivar) forme prive di clorofilla, innestate nelle seguenti piante da innesto: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* o *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivar)

ºº612 Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Euphorbia trigona* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

ºº613 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

ºº614 Gli esemplari propagati artificialmente di cultivar di *Cyclamen persicum* non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari commerciati come tuberi dormienti.

18. Ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del presente regolamento, il simbolo «#», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'allegato B o C serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti del regolamento:

#1 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:

a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) fiori recisi di piante propagate artificialmente.

#2 Serve a designare parti e prodotti eccetto:

a) semi e polline;

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d) prodotti chimici.

#3 Serve a designare le radici intere o tranciate e parti di radici, escluse le parti lavorate o prodotti derivati come polveri, pillole, tonici, infusioni e dolciumi.

#4 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:

a) semi, a parte quelli di cactus messicani originari del Messico, e polline;

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d) frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente;

e) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati del genere *Opuntia*, sottogenere *Opuntia* acclimatate o propagate artificialmente.

#5 Serve a designare tronchi, legname segato e fogli da impiallacciatura.

#6 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.

▼**M5**

#7 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:

a) semi e polline (masse polliniche comprese);

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d) frutti, parti e prodotti derivati da piante del genere *Vanilla* propagate artificialmente.

19. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di Flora inclusi nell'appendice I è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

20. Per quanto riguarda le specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi, agli esemplari morti ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§1 le pelli, intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate;

§2 le penne o le pelli o altre parti recanti penne.

21. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi ad eccezione dei taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e prodotti derivati:

§3 piante secche e fresche compresi: foglie, radici/rizomi, fusti, semi/spore, corteccia e frutti.

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		FAUNA		
		CHORDATA		
MAMMALIA				
MONOTREMA				
Tachyglossidae		*Zaglossus* spp. (II)		Zaglossi o echidne della Nuova Guinea
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae	*Sminthopsis longicaudata* (I)			Topo marsupiale dalla coda lunga
	Sminthopsis psammophila (I)			Topo marsupiale delle sabbie
Thylacinidae	*Thylacinus cynocephalus* p.e. (I)			Tilacino o Lupo marsupiale
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae	*Chaeropus ecaudatus* p.e. (I)			Peramele o Bandicoot a piedi di porco
	Macrotis lagotis (I)			Bandicoot-coniglio
	Macrotis leucura (I)			Bandicoot-coniglio dalla coda bianca
	Perameles bougainville (I)			Peramele nasuto di Bougainville
DIPROTODONTIA				
Phalangeridae		*Phalanger orientalis* (II)		Falangere lanoso
		Spilocuscus maculatus (II) =301		Falangere o Cusco macchiato
Vombatidae	*Lasiorhinus krefftii* (I)			Vombato dal naso peloso del Queensland
Macropodidae		*Dendrolagus dorianus*		Canguro arboricolo monocolore
		Dendrolagus goodfellowi		Canguro arboricolo di Goodfellow
		Dendrolagus inustus (II)		Canguro arboricolo grigio
		Dendrolagus matschiei		Canguro arboricolo di Matschie
		Dendrolagus ursinus (II)		Canguro arboricolo orsino o nero
	Lagorchestes hirsutus (I)			Canguro lepre occidentale
	Lagostrophus fasciatus (I)			Canguro striato
	Onychogalea fraenata (I)			Uallabia dalle briglie

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Onychogalea lunata (I)			Uallabia dall'unghia lunata
Potoroidae	*Bettongia* spp. (I)			Bettongie
	Caloprymnus campestris p.e. (I)			Ratto canguro campestre
CHIROPTERA				
Pteropodidae		*Acerodon* spp.* (II)		Volpi volanti
	Acerodon jubatus (I)			
	Acerodon lucifer p.e. (I)			
		Pteropus spp.* (II)		Pteropi o volpi volanti
	Pteropus insularis (I)			Pteropo delle isole Truk
	Pteropus livingstonei (II)			Pteropo di Livingstone
	Pteropus mariannus (I)			Pteropo delle Marianne
	Pteropus molossinus (I)			Pteropo di Ponape (isola)
	Pteropus phaeocephalus (I)			Pteropo di Mortlock (isola)
	Pteropus pilosus (I)			Pteropo di Palau (isola)
	Pteropus rodricensis (II)			Pteropo di Rodriques
	Pteropus samoensis (I)			Pteropo delle Samoa
	Pteropus tonganus (I)			Pteropo insulare
	Pteropus voeltzkowi (II)			Pteropo di Pemba
Phyllostomidae			*Platyrrhinus lineatus* (III UY)=302	Vampiro dalle strisce bianche
PRIMATES		*PRIMATES* spp.* (II) =303		
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Scimmie e Proscimmie (tutte le specie)
Megaladapidae	Megaladapidae spp. (I) =304			Lemuri
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogalei con le orecchie pelose
Indridae	*Indridae* spp. (I)			Indri
Daubentoniidae	*Daubentonia madagascariensis* (I)			Aye-aye
Tarsiidae	*Tarsius* spp. (II)			Tarsio
Callithricidae	*Callimico goeldii* (I)			Callimico di Goeldi
	Callithrix aurita (I) =305			Uistiti dalle orecchie bianche
	Callithrix flaviceps (I) =305			Uistiti a testa gialla

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Leontopithecus spp. (I) =306			Scimmie leonine
	Saguinus bicolor (I)			Uistiti calvo, Marikina
	Saguinus geoffroyi (I) =307			
	Saguinus leucopus (I)			Tamarino a piedi bianchi
	Saguinus oedipus (I)			
Cebidae	*Alouatta coibensis* (I) =308			
	Alouatta palliata (I)			Aluatta col mantello
	Alouatta pigra (I) =309			
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Atele di Geoffroy
	Ateles geoffroyi panamensis (I)			Atele di Panama
	Brachyteles arachnoides (I)			Murichi
	Cacajao spp. (I)			Uakari
	Callicebus personatus (II)			Callicebo macherato
	Chiropotes albinasus (I)			Saki dal naso bianco
	Lagothrix flavicauda (I)			Lagotrice a coda gialla
	Saimiri oerstedii (I)			Testina di morto
Cercopithecidae	*Cercocebus galeritus* (I/II) ×701			Cercocebo dal berretto
	Cercopithecus diana (I) =310			Cercopiteco Diana
	Cercopithecus solatus (II)			
	Colobus satanas (II)			Colobo nero
	Macaca silenus (I)			Uanderù o Scimmia dalla barba bianca
	Mandrillus leucophaeus (I) =311			Drillo
	Mandrillus sphinx (I) =311			Mandrillo
	Nasalis concolor (I) =312			Nasica
	Nasalis larvatus (I)			
	Presbytis potenziani (I)			Presbite di Mentawai
	Procolobus pennantii (I/II) ×702			
	Procolobus preussi (II)			
	Procolobus rufomitratus (I) =313			

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Pygathrix spp. (I) =314			Langur o Rinopiteco
	Semnopithecus entellus (I) =315			Entello
	Trachypithecus francoisi (II)			Presbite di François
	Trachypithecus geei (I) =316			Presbite d'oro
	Trachypithecus johnii (II)			Presbite di Nilgiri
	Trachypithecus pileatus (I) =317			Presbite dal ciuffo
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibboni
Hominidae	*Gorilla gorilla* (I)			Gorilla
	Pan spp. (I)			Scimpanzé
	Pongo pygmaeus (I)			Orango
XENARTHRA				
Mermecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)		Formichiere gigante
			Tamandua mexicana (III GT) =318	Tamandua
Bradypodidae		*Bradypus variegatus* (II) =319		Bradipo boliviano
Megalonychidae			*Choloepus hoffmanni* (III GT)	Colepo di Hoffman
Dasypodidae			*Cabassous centralis* (III GT)	
			Cabassous tatouay (III GT) =320	
		Chaetophractus nationi (II) °601		Armadillo peloso
	Priodontes maximus (I) =321			Armadillo o tatù gigante
PHOLIDOTA				
Manidae		*Manis* spp. (II) °602		Pangolini
LAGOMORPHA				
Leporidae	*Caprolagus hispidus* (I)			Caprolago ispido
	Romerolagus diazi (I)			
RODENTIA				
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			Cane di prateria del Messico
			Epixerus ebii (III GH)	
			Marmota caudata (III IN)	
			Marmota himalayana (III IN)	

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		Ratufa spp. (II)		Scoiattoli giganti
			Sciurus deppei (III CR)	Scoiattoli di Depp
Anomaluridae			*Anomalurus beecrofti* (III GH)	Anomaluro dal ventre rosso
			Anomalurus derbianus (III GH)	Anomaluro derbiano
			Anomalurus pelii (III GH)	Anomaluro di Pel
			Idiurus macrotis (III GH)	Glino volante dalle grandi orecchie
Muridae	*Leporillus conditor* (I)			Leporillo costruttore
	Pseudomys praeconis (I)			Falso topo della baia di Shark
	Xeromys myoides (I)			Falso ratto d'acqua
	Zyzomys pedunculatus (I)			Ratto di roccia dalla grossa coda
Hystricidae	*Hystrix cristata (III GH)*			Istrice europeo
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III HN) =322	Coendu messicano
			Sphiggurus spinosus (III UY) =322	Coendu spinoso
Agoutidae			*Agouti paca* (III HN) =323	Grande paca
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III HN)	Aguti punteggiato
Chinchillidae	*Chinchilla* spp. (I) °603			Cincilla
CETACEA	***CETACEA spp. (I/II) ×703***			Cetacei
CARNIVORA				
Canidae			*Canis aureus* (III IN)	Sciacallo dorato
	Canis lupus** (I/II) −101 ×704	*Canis lupus** (II) +201		Lupo comune
	Canis simensis			
		Cerdocyon thous (II) =324		Cerdocione
		Chrysocyon brachyurus (II)		Crisocione
		Cuon alpinus (II)		Cuon alpino
		Pseudalopex culpaeus (II) =324		Volpe delle Ande
		Pseudalopex griseus (II) =325		Volpe grigia dell'Argentina
		Pseudalopex gymnocercus (II) =324		Volpe grigia della Pampas
	Speothos venaticus (I)			Speoto o itticione
			Vulpes bengalensis (III IN)	Volpe del Bengala

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		Vulpes cana (II)		Volpe di Blanford
		Vulpes zerda (II) =326		Fennec
Ursidae		*Ursidae* spp.* (II)		Orsi
	Ailuropoda melanoleuca (I)			Panda maggiore
	Ailurus fulgens (I)			Panda minore o Panda rosso
	Helarctos malayanus (I)			Orso malese o Biruang
	Melursus ursinus (I)			Orso labiato
	Tremarctos ornatus (I)			Orso dagli occhiali
	Ursus arctos (I/II) ***×705***			Orso bruno
	Ursus thibetanus (I) =327			Orso tibetano o Orso dal collare
Procyonidae			*Bassaricyon gabbii* (III CR)	Bassaricione di Gabb
			Bassariscus sumichrasti (III CR)	Bassarisco del Centro america
			Nasua narica (III HN) =328	Nasua dal naso bianco
			Nasua nasua solitaria (III UY)	Nasua o coati rosso
			Potos flavus (III HN)	Cercoletto
Mustelidae				
Lutrinae		Lutrinae spp. *		Lontre
	*Aonyx congicus*** (I) +202 =329			Lontra dalle guance bianche del Camerun
	Enhydra lutris nereis (I)			Lontra di mare meridionale
	Lontra felina (I) =331			Lontra marina
	Lontra longicaudis (I) =332			Lontra a coda lunga del Centro e Sud America
	Lontra provocax (I) =331			Lontra di fiume meridionale
	Lutra lutra (I)			Lontra comune
	Pteronura brasiliensis (I)			Lontra gigante del Brasile o Arirai
Mephitinae		*Conepatus humboldtii* (II)		Skunk della Patagonia
Mustelinae			*Eira barbara* (III HN)	Taira
			Galictis vittata (III CR) =330	Grigione maggiore
			Martes flavigula (III IN)	

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			Martes foina intermedia (III IN)	
			Martes gwatkinsii (III IN) =333	
			Mellivora capensis (III BW/GH)	Tasso del miele
	Mustela nigripes (I)			Puzzola dai piedi neri
Viverridae			*Arctictis binturong* (III IN)	
			Civettictis civetta (III BW) =334	Civetta zibetto
		Cryptoprocta ferox (II)		Fossa
		Cynogale bennettii (II)		Civetta lontra o Mampalon
		Eupleres goudotii (II) =335		Eupleride di goudot
		Fossa fossana (II)		Civetta del Madagascar o Fanaloka
		Hemigalus derbyanus (II)		Civetta delle palme fasciata
			Paguma larvata (III IN)	
			Paradoxurus hermaphroditus (III IN)	
			Paradoxurus jerdoni (III IN)	
		Prionodon linsang (II)		Linsango fasciato
	Prionodon pardicolor (I)			Linsango macchiato
			Viverra civettina (III IN) =336	
			Viverra zibetha (III IN)	
			Viverricula indica (III IN)	
Herpestidae			*Herpestes brachyurus fusca* (III IN) =337	
			Herpestes edwardsii (III IN)	
			Herpestes javanicus auropunctata (III IN) =338	
			Herpestes smithii (III IN)	
			Herpestes urva (III IN)	
			Herpestes vitticollis (III IN)	
Hyaenidae			*Proteles cristatus* (III BW)	Protele crestato
Felidae		*Felidae* spp.* (II) °603		Felidi (tutte le specie)
	Acinonyx jubatus (I) °604			Ghepardo

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	*Caracal caracal*** (I) +203 =339			Caracal o Lince africana o del deserto
	Catopuma temminckii (I) =340			Gatto dorato asiatico
	Felis nigripes (I)			Gatto dai piedi neri
	Felis silvestris (II)			Gatto selvatico
	*Herpailurus yaguarondi*** (I) +204 =340			Jaguarondi
	Leopardus pardalis (I) =340			Ocelot
	Leopardus tigrinus (I) =340			Gatto tigre
	Leopardus wiedii (I) =340			Margay
	Lynx lynx (II) =340			Lince
	Lynx pardinus (I) =341			Lince pardina
	Neofelis nebulosa (I)			Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa
	Oncifelis geoffroyi (I) =340			
	Oreailurus jacobita (I) =340			Gatto delle Ande
	Panthera leo persica (I)			Leone asiatico
	Panthera onca (I)			Giaguaro
	Panthera pardus (I)			Leopardo o Pantera
	Panthera tigris (I)			Tigre
	Pardofelis marmorata (I) =340			Gatto marmorato
	*Prionailurus bengalensis bengalensis*** (I) +205 =340			Gatto leopardo del Bengala
	Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)=340			Gatto iriomonte
	Prionailurus planiceps (I) =340			
	*Prionailurus rubiginosus*** (I) +206 =340			Gatto ruginoso
	Puma concolor coryi (I) =340			Puma della Florida
	Puma concolor costaricensis (I) =340			Puma dell'America centrale
	Puma concolor cougar (I) =340			Puma orientale
	Uncia uncia (I) =342			Leopardo delle nevi o Irbis

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Otariidae		*Arctocephalus* spp.* (II)		Arctocefali
	Arctocephalus philippii (II)			
	Arctocephalus townsendi (I)			Arctocefalo della Guadalupa
Odobenidae		*Odobenus rosmarus* (III CA)		Tricheco
Phocidae		*Mirounga leonina* (II)		Elefante marino
	Monachus spp. (I)			Foca monaca
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	*Elephas maximus* (I)			Elefante indiano o asiatico
	Loxodonta africana ** (I) −102	*Loxodonta africana* * (II) +207 º605		Elefante africano
SIRENIA				
Dugongidae	*Dugong dugon* (I)			Dugongo
Trichechidae	***Trichechidae*** spp. (I/II) ×706			Manati o Lamantini
PERISSODACTYLA				
Equidae	*Equus africanus* (I) =343			Asino selvatico africano
	Equus grevyi (I)			Zebra reale o Zebra di Grevy
	Equus hemionus (I/II) ×707			Asino selvatico asiatico
	Equus kiang (II) =344			
		*Equus onager** (II) =344		
	Equus onager khur (I) =344			Khur
	Equus przewalskii (I) =345			Cavallo di Przewalski
		Equus zebra hartmannae (II)		Zebra di Hartmann
	Equus zebra zebra (I)			Zebra di montagna del Capo
Tapiridae	Tapiridae spp.** (I)			Tapiri
		Tapirus terrestris (II)		Tapiro sudamericano
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp.** (I)			Rinoceronte (tutte le specie)
		*Ceratotherium simum simum** (II) º606 +208		
ARTIODACTYLA				
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I)			Babirussa o Porco cervo

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Sus salvanius (I)			Cinghiale nano
Tayassuidae		*Tayassuidae* spp.* (II) −103		Peccaries
	Catagonus wagneri (I)			Pecari gigante o Tagua
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) =346		Ippopotamo pigmeo
		Hippopotamus amphibius (II)		Ippopotamo
Camelidae		*Lama guanicoe* (II)		Guanaco
	*Vicugna vicugna*** (I) −104	*Vicugna vicugna** (II) º607 +209		Vigogna
Tragulidae			*Hyemoschus aquaticus* (III GH)	Iemosco acquatico
Moschidae	*Moschus* spp.** (I) +210	*Moschus* spp.* (II) − 105		Cervi muschiati
Cervidae	*Axis calamianensis* (I) =347			Cervo porcino dell'Indocina
	Axis kuhlii (I) =348			Cervo porcino di Calamian
	Axis porcinus annamiticus (I) =349			Cervo porcino di Bawean o di Kuhl
	Blastocerus dichotomus (I)			Cervo delle paludi
	Cervus duvaucelii (I)			Barasinga o Cervo di Duvaucel
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Cervo di Bukara o del Turkestan
			Cervus elaphus barbarus (III TN)	Cervo dell'Atlante
	Cervus elaphus hanglu (I)			Hanglu o Cervo del Kashmir
	Cervus eldii (I)			Tameng o Cervo di Eld
	Dama mesopotamica (I) =350			Daino della Mesopotamia
	Hippocamelus spp. (I)			Huemul (tutte le specie)
			Mazama americana cerasina (III GT)	Mazama grande
	Megamuntiacus vuquanghensis (I)			
	Muntiacus crinifrons (I)			Muntjak nero
			Odocoileus virginianus mayensis (III GT)	Cervo a coda bianca del Guatemala
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Cervo delle Pampas
		Pudu mephistophiles (II)		Pudu mefistofele o Pudu del Nord
	Pudu puda (I)			Pudu comune o Pudu del Sud
Antilocapridae	*Antilocapra americana* (I) +211			Antilopecapra della Bassa California

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Bovidae	*Addax nasomaculatus* (I)			Antilope addax
		Ammotragus lervia (II)		Pecora crinita o Ammotrago
			Antilope cervicapra (III NP)	Antilope cervicapra
		Bison bison athabascae (II)		Bisonte dei boschi
	Bos gaurus (I) °603 =351			Gaur
	Bos mutus (I) °603 =352			Yack selvatico
	Bos sauveli (I) =353			Couprey
			Bubalus arnee (III NP) =354	Bufalo indiano
	Bubalus depressicornis (I) =355			Anoa o Bufalo pigmeo di pianura
	Bubalus mindorensis (I) =355			Bufalo di Mindoro o Tamaru
	Bubalus quarlesi (I) =355			Anoa di montagna
		Budorcas taxicolor (II)		Takin
	Capra falconeri (I)			Markor o Capra di Falconer
		Cephalophus dorsalis (II)		Cefalofo dalla schiena nera
	Cephalophus jentinki (I)			Cefalofo di Jentink
		Cephalophus monticola (II)		Cefalofo azzurro
		Cephalophus ogilbyi (II)		Cefalofo di Fernando Poo
		Cephalophus silvicultor (II)		Cefalo dei boschi o dalla schiena nera
		Cephalophus zebra (II)		Cefalofo zebra
			Damaliscus lunatus (III GH)	Damalisco
		Damaliscus pygargus pygargus (II) =356		Bontebok o Antilope pigarga
		Gazella cuvieri (III TN)		Gazzella di Cuvier
	Gazella dama (I)			Gazella dama
		Gazella dorcas (III TN)		Gazzella dorcade
		Gazella leptoceros (III TN)		Gazzella bianca
	Hippotragus niger variani (I)			Antilope nera gigante
		Kobus leche (II)		Cobo lichi
	Naemorhedus baileyi (I) =357			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Naemorhedus caudatus (I) =357			
	Naemorhedus goral (I)			Goral
	Naemorhedus sumatraensis (I) =358			Capricorno di Sumatra o Seran
	Oryx dammah (I) =359			Orice dalla corna a sciabola
	Oryx leucoryx (I)			Orice bianco o d'Arabia
		*Ovis ammon** (II)		Argalio o Muflone asiatico
	Ovis ammon hodgsonii (I)			Muflone dell'Himalaya
	Ovis ammon nigrimontana (I)			
		Ovis canadensis (II) +211		Pecora delle Montagne Rocciose
	Ovis orientalis ophion (I) =360			Muflone di Cipro
		Ovis vignei * (II)		
	Ovis vignei vignei (I) =361			Muflone del Kashmir o Urial
	Pantholops hodgsonii (I)			Pantalopo di Hodgson o Chiru
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Antilope del Vu Quang
	Rupicapra pyrenaica ornata (I) =362			Camoscio d'Abruzzo
		Saiga tatarica (II)		Antilope delle steppe
			Tetracerus quadricornis (III NP)	Antilope quadricorne
			Tragelaphus eurycerus (III GH) =363	
			Tragelaphus spekei (III GH)	Sitatunga
AVES				
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	*Struthio camelus* (I) +212			Struzzo del Nord Africa
RHEIFORMES				
Rheidae		*Rhea americana* (II)		Nandau d'Argentina
	*Rhea pennata*** (I) −108 =364			Nandau o Rea di Darwin
		*Rhea pennata pennata** (II) +213 =364		
TINAMIFORMES				
Tinamidae	*Tinamus solitarius* (I)			Tinamo solitario

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae		*Spheniscus demersus* (II)		Sfenisco del Capo
	Spheniscus humboldti (I)			Sfenisco di Humboldt
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae	*Podilymbus gigas* (I)			Podilimbo gigante
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae	*Diomedea albatrus* (I)			Albatro comune o albatro di Steller
PELECANIFORMES				
Pelecanidae	*Pelecanus crispus* (I)			Pellicano crespo o pellicano riccio
Sulidae	*Papasula abbotti* (I) =365			Sula dai piedi grigi o di Abbott
Fregatidae	*Fregata andrewsi* (I)			Fregata di Andrews
CICONIIFORMES				
Ardeidae			*Ardea goliath* (III GH)	Airone gigante
	Bubulcus ibis (III GH) =366			Sgarza ciuffetto
	Casmerodius albus (III GH) =367			Airone bianco
	Egretta garzetta (III GH)			Garzetta
Balaenicipitidae		*Balaeniceps rex* (II)		Becco a scarpa
Ciconiidae	*Ciconia boyciana* (I) =368			Cicogna dal becco nero
	Ciconia nigra (II)			Cicogna nera
	Ciconia stormi			
			Ephippiorhynchus senegalensis (III GH)	Mitteria del Senegal
	Jabiru mycteria (I)			Jabiru
			Leptoptilos crumeniferus (III GH)	Marabau d'Africa
	Leptoptilos dubius			
	Mycteria cinerea (I)			Tantalo malese
Threskiornithidae			*Bostrychia hagedash* (III GH) =369	Hagedash
			Bostrychia rara (III GH) =370	Ibis raro
		Eudocimus ruber (II)		Ibis rosso

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Geronticus calvus (II)			Ibis calvo
	Geronticus eremita (I)			Ibis eremita o dal ciuffo
	Nipponia nippon (I)			Ibis del Giappone
	Platalea leucorodia (II)			Spatola
	Pseudibis gigantea			
			Threskiornis aethiopicus (III GH)	Ibis sacro
Phoenicopteridae		*Phoenicopteridae* spp.* (II)		Fenicotteri (tutte le specie)
	Phoenicopterus ruber (II) =371			Fenicottero roseo
ANSERIFORMES				
Anatidae			*Alopochen aegyptiacus* (III GH)	Oca egiziana
			Anas acuta (III GH)	Codone
	Anas aucklandica (I) =372			Anatra delle Auckland
		Anas bernieri (II)		Anatre di Bernier del Madagascar
			Anas capensis (III GH)	Anatra del Capo
			Anas clypeata (III GH) =373	Mestolone
			Anas crecca (III GH)	Alzavola
		Anas formosa (II)		
	Anas laysanensis (I) =374			Germano di Laysan
	Anas oustaleti (I) =375			Germano delle Marianne
			Anas penelope (III GH)	Fischione
	Anas querquedula (III GH)			Marzaola
	Aythya innotata			
	Aythya nyroca (III GH) =376			Moretta tabaccata
	Branta canadensis leucopareia (I)			Oca delle Aleutine
	Branta ruficollis (II)			Oca dal collo rosso
	Branta sandvicensis (I)			Oca delle Hawaii
			Cairina moschata (III HN)	Anatra muta
	Cairina scutulata (I)			Anatra della Malesia
		Coscoroba coscoroba (II)		Cigno coscoroba

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		Cygnus melanocorypha (II)		Cigno dal collo nero
		Dendrocygna arborea (II)		Dendrocigna di Cuba
			Dendrocygna autumnalis (III HN)	Dendrocigna autunnale
			Dendrocygna bicolor (III GH/HN) =377	Dendrocigna fulva
			Dendrocygna viduata (III GH)	Dendrocigna a faccia bianca
	Mergus octosetaceus			
			Nettapus auritus (III GH)	Oca nana africana
	Oxyura leucocephala (II)			Gobbo rugginoso
			Plectropterus gambensis (III GH)	Oca dello sperone
			Pteronetta hartlaubii (III GH) =378	Anatra di Hartlaob, Anatra ali azzurre
	Rhodonessa caryophyllacea p.e. (I)			Anatra dalla testa rosa
		Sarkidiornis melanotos (II)		Sarcidiorne dalla cresta
	Tadorna cristata			
FALCONIFORMES		*FALCONIFORMES* spp.* (II) −106		Rapaci diurni (tutte le specie)
Cathartidae	*Gymnogyps californianus* (I)			Condor della California
			Sarcoramphus papa (III HN)	Avvoltoio papa o avvoltoio reale
	Vultur gryphus (I)			Condor o Avvoltoio delle Ande
Pandionidae	***Pandion haliaetus (II)***			
Accipitridae	***Accipiter brevipes (II)***			
	Accipiter gentilis (II)			
	Accipiter nisus (II)			
	Aegypius monachus (II)			Avvoltoio
	Aquila adalberti (I) =379			
	Aquila chrysaetos (II)			Aquila reale
	Aquila clanga (II)			
	Aquila heliaca (I)			Aquila imperiale
	Aquila pomarina (II)			
	Buteo buteo (II)			

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Buteo lagopus (II)			
	Buteo rufinus (II)			
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =380			Nibbio di Wilson o di Cuba
	Circaetus gallicus (II)			Biancone
	Circus aeruginosus (II)			Falco di palude
	Circus cyaneus (II)			Albanella reale
	Circus macrourus (II)			
	Circus pygargus (II)			Albanella minore
	Elanus caeruleus (II)			
	Eutriorchis astur (II)			
	Gypaetus barbatus (II)			Avvoltoio degli agnelli
	Gyps fulvus (II)			Grifone
	Haliaeetus spp. (I/II) ×708			
	Harpia harpyja (I)			Arpia
	Hieraaetus fasciatus (II)			Aquila del Bonelli
	Hieraaetus pennatus (II)			Aquila minore
	Leucopternis occidentalis (II)			
	Milvus migrans (II)			Nibbio bruno
	Milvus milvus (II)			Nibbio reale
	Neophron percnopterus (II)			
	Pernis apivorus (II)			Falco pecchiaiolo
	Pithecophaga jefferyi (I)			Aquila delle scimmie
Falconidae	*Falco araea* (I)			Gheppio delle Seychelles
	Falco biarmicus (II)			Lanario
	Falco cherrug (II)			
	Falco columbarius (II)			
	Falco eleonorae (II)			Falco della regina
	Falco jugger (I)			

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Falco naumanni (II)			
	*Falco newtoni*** (I) +214			Gheppio dell'isola Aldabra
	Falco pelegrinoides (I) =381			
	Falco peregrinus (I)			Falco pellegrino
	Falco punctatus (I)			Falcone delle Mauritius
	Falco rusticolus (I)			Girifalco
	Falco subbuteo (II)			
	Falco tinnunculus (II)			
	Falco vespertinus (II)			
GALLIFORMES				
Megapodiidae	*Macrocephalon maleo* (I)			Maleo delle Celebes
Cracidae		*Crax* spp.* (-/III) ×709		
	Crax alberti (III CO)			Hocco dal becco blu
	Crax blumenbachii (I)			Hocco a becco rosso
	Mitu mitu (I) =382			Miti o hocco a becco di rasoio
	Oreophasis derbianus (I)			Oreofasiole derbiano
		Ortalis vetula (III GT/HN)		Ciacialaca
		Pauxi spp. (-/III) ×710 =383		
	Penelope albipennis (I)			Penelope dalle ali bianche
			Penelope purpurascens (III HN)	Penelope purpurea
		Penelopina nigra (III GT)		Ciacialaca nero del Guatemala
	Pipile jacutinga (I) =384			Penelope dalla fronte nera
	Pipile pipile (I) =385			Penelope di Trinidad
Phasianidae		*Agelastes meleagrides* (III GH)		Agelaste
			Agriocharis ocellata (III GT)	Tacchino ocellato
		Arborophila charltonii (III MY)		Pernice a petto castano
		Arborophila orientalis (III MY) =386		Pernice a petto bruno
		Argusianus argus (II)		

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			Caloperdix oculea (III MY)	Pernice ferruginosa
	Catreus wallichii (I)			Fagiano di Wallich
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Colino della Virginia mascherato
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Fagiano orecchiuto bianco
	Crossoptilon harmani (I) =387			
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Fagiano orecchiuto bruno
		Gallus sonneratii (II)		Gallo di Sonnerat o Gallo grigio
		Ithaginis cruentus (II)		Fagiano insanguinato
	Lophophorus impejanus (I)			
	Lophophorus lhuysii (I)			
	Lophophorus sclateri (I)			
		Lophura bulweri		
		Lophura diardi		
	Lophura edwardsi (I)			Fagiano di Edwards
		Lophura erythrophthalma (III MY)		Fagiano senza cresta a groppone rosso
		Lophura hatinhensis		
		Lophura hoogerwerfi		
		Lophura ignita (III MY)		Fagiano nobile
	Lophura imperialis (I)			Fagiano imperiale
		Lophura inornata		
		Lophura leucomelanos		
	Lophura swinhoii (I)			Fagiano di Swinhoe o di Formosa
			Melanoperdix nigra (III MY)	Pernice nera
	Odontophorus strophium			
	Ophrysia superciliosa			
		Pavo muticus (II)		Pavone mutico o verde
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Speroniere chinqui o grigio
	Polyplectron emphanum (I)			Speroniere Napoleone o di Palawan
		Polyplectron germaini (II)		Speroniere di Germain

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			Polyplectron inopinatum (III MY)	Calcuro della Malacca
		Polyplectron malacense (II)		Speroniere o Malese di Hardwicke
		Polyplectron schleiermacheri (II) =388		
	Rheinardia ocellata (I) =389			Rainardo ocellato o Argo crestato
			Rhizothera longirostris (III MY)	Pernice dal becco lungo
			Rollulus rouloul (III MY)	Quaglia crestata o Rulrul
	Syrmaticus ellioti (I)			Fagiano di Elliot
	Syrmaticus humiae (I)			Fagiano di Hume
	Syrmaticus mikado (I)			Fagiano mikado
	Tetraogallus caspius (I)			Tetraogallo del Caspio
	Tetraogallus tibetanus (I)			Tetraogallo del Tibet
	Tragopan blythii (I)			Tragopano di Blyth
	Tragopan caboti (I)			Tragopano di Cabot
	Tragopan melanocephalus (I)			Tragopano occidentale
			Tragopan satyra (III NP)	Tragopano satiro
	Tympanuchus cupido attwateri (I)			Tetraone di prateria di Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae		*Gruidae* spp.* (II)		Gru (tutte le specie)
	Grus americana (I)			Gru americana o urlatrice
	Grus canadensis (I/II) ×711			Gru canadese di Cuba
	Grus grus (II)			Gru
	Grus japonensis (I)			Gru della Manciuria o del Giappone
	Grus leucogeranus (I)			Gru bianca asiatica
	Grus monacha (I)			Gru monaca
	Grus nigricollis (I)			Gru dal collo nero
	Grus vipio (I)			Gru dal collo bianco
Rallidae	*Gallirallus sylvestris* (I) =390			Rallo di Lord Howe
Rhynochetidae	*Rhynochetos jubatus* (I)			Kagu

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Otididae		*Otididae* spp.* (II)		
	Ardeotis nigriceps (I) =391			Grande otarde dell'India
	Chlamydotis undulata (I)			Moara africana
	Eupodotis indica (II)			
	Eupodotis bengalensis (I) =392			Otarda del Bengala
	Otis tarda (II)			Otarda comune
	Tetrax tetrax (II)			Gallina prataiola
CHARADRIIFORMES				
			Burhinus bistriatus (III GT)	Occhione americano
Scolopacidae	*Numenius borealis* (I)			Chiurlo boreale
	Numenius tenuirostris (I)			Chiurlottello
	Tringa guttifer (I)			Piro-Piro macchiato
Laridae	*Larus relictus* (I)			Gabbiano della Mongolia
COLUMBIFORMES				
Columbidae	*Caloenas nicobarica* (I)			Colomba delle Nicobare
		Columba caribaea		
	Claravis godefrida			
			Columba guinea (III GH)	Colombo Guinea
			Columba iriditorques (III GH) =393	Colombo a nuca bronzata
	Columba livia (III GH)			Piccione selvatico
			Columba mayeri (III MU) =394	Colombo rosa di Maurizio
			Columba unicincta (III GH)	Colombaccio africano
		Didunculus strigirostris		
	Ducula mindorensis (I)			Colomba imperiale di Mindoro
		Gallicolumba luzonica (II)		Colomba pugnalata
		Goura spp. (II)		Gure (tutte le specie)
	Leptotila wellsi			
			Oena capensis (III GH)	Tortora del Capo
			Streptopelia decipiens (III GH)	Tortora luttuosa

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			Streptopelia roseogrisea (III GH)	Tortora Isabella
			Streptopelia semitorquata (III GH)	Tortora a occhi rossi
			Streptopelia senegalensis (III GH)	Tortora del Senegal, Tortora delle palme
	Streptopelia turtur (III GH)			Tortora selvatica
			Streptopelia vinacea (III GH)	Tortora vinosa
			Treron calva (III GH) =395	Colombo verde africano
			Treron waalia (III GH)	Colombe verde a becco giallo
			Turtur abyssinicus (III GH)	Tortora smeraldina abissina
			Turtur afer (III GH)	Tortora smeraldina a macchie blu
			Turtur brehmeri (III GH) =396	Tortora a testa azzurra
			Turtur tympanistria (III GH) =397	Tortora tamburina
PSITTACIFORMES		*PSITTACIFORMES* spp.* (II) −107		Pappagalli (tutte le specie)
Psittacidae	*Amazona arausiaca* (I)			Amazzonia dal collo rosso
	Amazona barbadensis (I)			Amazzonia a spalle gialle
	Amazona brasiliensis (I)			Amazzonia dalla coda rossa
	Amazona guildingii (I)			Amazzonia di Guilding o di St. Vincent
	Amazona imperialis (I)			Amazzonia imperiale
	Amazona leucocephala (I)			Amazzonia dalla testa bianca
	Amazona pretrei (I)			Amazzonia dalla faccia rossa
	Amazona rhodocorytha (I) =398			Amazzonia a corona rossa
	Amazona tucumana (I)			Amazzonia di Tucuman
	Amazona versicolor (I)			Amazzonia variopinta o di Santa Lucia
	Amazona vinacea (I)			Amazzonia vinacea
	Amazona viridigenalis (I)			
	Amazona vittata (I)			Amazzonia di Porto Rico
	Anodorhynchus spp. (I)			Ara blu
	Ara ambigua (I)			Ara di Buffon
	Ara glaucogularis (I) =399			Ara di Wagler

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Ara macao (I)			Ara rossa e gialla
	Ara maracana (I)			Ara di Illiger
	Ara militaris (I)			Ara militare
	Ara rubrogenys (I)			Ara a fronte rossa
	Aratinga guarouba (I)			Guaruba, Parrocchetto dorato
	Cacatua goffini (I)			
	Cacatua haematuropygia (I)			
	Cacatua moluccensis (I)			Cacatua delle Molucche
	Cyanopsitta spixii (I)			Aro di Spix
	Cyanoramphus auriceps forbesi (I)			Kakariki a pileo giallo delle Chatham
	Cyanoramphus cookii (I) =400			
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			Kakariki a fronte rossa
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401			Pappagallo dei fichi di Coxen
	Eos histrio (I)			
	Eunymphicus cornutus (I)			
	Geopsittacus occidentalis p.e. (I) =402			Pappagallo notturno
	Neophema chrysogaster (I)			Parrocchetto a ventre arancione
	Ognorhynchus icterotis (I)			Conuro a orecchie gialle
	Pezoporus wallicus (I)			Parrocchetto terragnolo
	Pionopsitta pileata (I)			Pappagallo a cappuccio rosso
	Probosciger aterrimus (I)			Cacatua delle palme
	Psephotus chrysopterygius (I)			Parrocchetto dalle ali gialle
	Psephotus dissimilis (I) =403			
	Psephotus pulcherrimus p.e. (I)			Parrocchetto del paradiso
	Psittacula echo (I) =404			Parrocchetto dal collare di Mauritius
			Psittacula krameri (III GH)	Parrochetto dal collare africano
	Pyrrhura cruentata (I)			Conuro a gola azzurra
	Rhynchopsitta spp. (I)			Parrocchetti a becco grosso

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Strigops habroptilus (I)			Kakapo
	Vini spp. (I/II) ×712			
CUCULIFORMES				
Musophagidae		*Corythaeola cristata* (III GH)		Turaco gigante
		Crinifer piscator (III GH)		Turaco grigio suriano
		Musophaga porphyreolopha (II) =405		
		Musophaga violacea (III GH)		Musofaga violacea
		Tauraco spp.* (II)		Turachi
	Tauraco bannermani (II)			
STRIGIFORMES		*STRIGIFORMES* spp.* (II)		Rapaci notturni (tutte le specie)
Tytonidae	***Tyto alba (II)***			
	Tyto soumagnei (I)			Barbagianni del Madagascar
Strigidae	***Aegolius funereus (II)***			
	Asio flammeus (II)			
	Asio otus (II)			Gufo di palude
	Athene blewitti (I)			
	Athene noctua (II)			Civetta macchiata delle foreste
	Bubo bubo (II)			
	Glaucidium passerinum (II)			Gufo reale
	Mimizuku gurneyi (I) =406			Assiolo gigante
	Ninox novaeseelandiae undulata (I) =407			Ulula australiana
	Ninox squamipila natalis (I)			Ulula delle Isole Christmas
	Nyctea scandiaca (II)			
	Otus ireneae (II)			
	Otus scops (II)			
	Strix aluco (II)			
	Strix nebulosa (II)			
	Strix uralensis (II)			

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Surnia ulula (II)			
APODIFORMES				
Trochilidae		*Trochilidae* spp.* (II)		Uccelli mosca o Colibrì
	Ramphodon dorhnii (I) =408			Colibrì dal becco curvo
TROGONIFORMES				
Trogonidae	*Pharomachrus mocinno* (I)			Quetzal
CORACIIFORMES				
Bucerotidae		*Aceros* spp.* (II)		
	Aceros nipalensis (I)			
	Aceros subruficollis (I)			
		Anorrhinus spp. (II) =409		
		Anthracoceros spp. (II)		
		Buceros spp.* (II)		
	Buceros bicornis (I)			Calao o Bucero bicorne del Nord
	Buceros vigil (I) =410			Calao o Bucero dal caso
		Penelopides spp. (II)		
PICIFORMES				
Capitonidae		*Semnornis ramphastinus* (III CO)		
Ramphastidae		*Baillonius bailloni* (III AR)		
		Pteroglossus aracari (II)		
		Pteroglossus castanotis (III AR)		
		Pteroglossus viridis (II)		
		Ramphastos dicolorus (III AR)		
		Ramphastos sulfuratus (II)		
		Ramphastos toco (II)		
		Ramphastos tucanus (II)		
		Ramphastos vitellinus (II)		
		Selenidera maculirostris (III AR)		
Picidae	*Campephilus imperialis* (I)			Picchio imperiale

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Picchio nero dal ventre bianco di Corea
PASSERIFORMES				
Cotingidae			*Cephalopterus ornatus* (III CO)	Uccello parasole amazzonico
			Cephalopterus penduliger (III CO)	Uccello parasole occidentale
	Cotinga maculata (I)			Cotinga macchiata
		Rupicola spp. (II)		Galletti di roccia (tutte le specie)
	Xipholena atropurpurea (I)			Cotinga dalle ali bianche
Pittidae		*Pitta guajana* (II)		Pitta barrata settentrionale
	Pitta gurneyi (I)			Pitta di Gurney o pitta dal petto nero
	Pitta kochi (I)			Pitta di Koch
		Pitta nympha (II) =411		Pitta bengalese del Giappone
Atrichornithidae	*Atrichornis clamosus* (I)			Uccello dei cespugli rumoroso
Hirundinidae	*Pseudochelidon sirintarae* (I)			Rondine dagli occhiali
Pycnonotidae		*Pycnonotus zeylanicus* (II)		Bulbul corona di paglia
Muscicapidae	***Bebrornis rodericanus*** (III MU)			Pigliamosche Rodriguez
		Cyornis ruckii (II) =412		
	Dasyornis broadbenti litoralis p.e. (I)			Pigliamosche rosso occidentale
	Dasyornis longirostris (I) =413			Pigliamosche di erba dal becco lungo
		Garrulax canorus (II)		
		Leiothrix argentauris (II)		Usignolo orecchie argentate
		Leiothrix lutea (II)		Usignolo del Giappone
		Liocichla omeiensis (II)		Liocicla del monte Omei
	Picathartes gymnocephalus (I)			
	Picathartes oreas (I)			
			Terpsiphone bourbonnensis (III MU) =414	Pigliamosche del paradiso di Maurizio
Nectariniidae		*Anthreptes pallidigaster*		
		Anthreptes rubritorques		
Zosteropidae	*Zosterops albogularis* (I)			Uccello dagli occhiali dal petto bianco

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Meliphagidae	*Lichenostomus melanops cassidix* (I) =415			Melifago dall'elmo
Emberizidae		*Gubernatrix cristata* (II)		Cardinale verde
		Paroaria capitata (II)		Cardinale a becco giallo
		Paroaria coronata (II)		Cardinale dal ciuffo rosso
		Tangara fastuosa (II)		Tangara settecolori
Icteridae	*Agelaius flavus* (I) =416			Ittero a cappuccio zafferano
Fringillidae	*Carduelis cucullata* (I) =417			Cardellino rosso
		Carduelis yarrellii (II) =417		Cardellino di Yarrell
			Serinus canicapillus (III GH) =418	Canarino a testa striata
			Serinus leucopygius (III GH)	Cantone d'Africa
			Serinus mozambicus (III GH)	Canarino del Mozambico
Estrildidae			*Amadina fasciata* (III GH)	Gola tagliata
		Amandava formosa (II)		Bengalino verde
			Amandava subflava (III GH) =419	Ventre arancio
			Estrilda astrild (III GH)	Astro di S. Elena
			Estrilda caerulescens (III GH)	Coda d'aceto
			Estrilda melpoda (III GH)	Guancia arancio
			Estrilda troglodytes (III GH)	Becco di corallo
			Lagonosticta rara (III GH)	Amaranto a ventre nero
			Lagonosticta rubricata (III GH)	Amaranto a becco blu
			Lagonosticta rufopicta (III GH)	Amaranto a petto barrato
			Lagonosticta senegala (III GH)	Amaranto
			Lagonosticta vinacea (III GH) =420	
			Lonchura bicolor (III GH) =421	Nonnetta bicolore
			Lonchura cantans (III GH) =422	
			Lonchura cucullata (III GH) =421	Nonnetta
			Lonchura fringilloides (III GH) =421	Nonnetta maggiore
			Mandingoa nitidula (III GH) =423	Astrilde verde punteggiata

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			Nesocharis capistrata (III GH)	Dorso oliva a testa grigia
			Nigrita bicolor (III GH)	Astrilde nera a petto castano
			Nigrita canicapilla (III GH)	Astrilde nera a testa grigia
			Nigrita fusconota (III GH)	Astrilde nera a petto bianco
			Nigrita luteifrons (III GH)	Astrilde nera a fronte chiara
			Ortygospiza atricollis (III GH)	Astro-quaglia mascherata
		Padda oryzivora (II)		Padda
			Parmoptila rubrifrons (III GH) =424	Tessitore becca fiori
			Pholidornis rushiae (III GH)	Hylia a testa striata
		Poephila cincta cincta (II)		Diamante a bavetta
			Pyrenestes ostrinus (III GH) =425	Schiacciasemi a ventre nero
			Pytilia hypogrammica (III GH)	Astro ali gialle
			Pytilia phoenicoptera (III GH)	Astro aurora
			Spermophaga haematina (III GH)	Spermofaga a becco blu
			Uraeginthus bengalus (III GH) =426	Cordon blu
Ploceidae			*Amblyospiza albifrons* (III GH)	Tessitore a becco grosso
			Anaplectes rubriceps (III GH) =427	
			Anomalospiza imberbis (III GH)	Tessitore parassita
			Bubalornis albirostris (III GH)	Tessitore dei bufali
			Euplectes afer (III GH)	Napoleone
			Euplectes ardens (III GH) =428	Vedova a collare rosso
			Euplectes franciscanus (III GH) =429	
			Euplectes hordeaceus (III GH)	Monsignore
			Euplectes macrourus (III GH) =430	Vedova domenicana
			Malimbus cassini (III GH)	Malimbo a gola nera
			Malimbus malimbicus (III GH)	Malimbo crestato
			Malimbus nitens (III GH)	Malimbo di Gray
			Malimbus rubricollis (III GH)	Malimbo a testa rossa

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
			Malimbus scutatus (III GH)	Malimbo a ventre rosso
			Pachyphantes superciliosus (III GH) =431	
			Passer griseus (III GH)	Passero a testa grigia
			Petronia dentata (III GH)	Passero dei cespugli
			Plocepasser superciliosus (III GH)	Passero tessitore
			Ploceus albinucha (III GH)	Tessitore nero di Maxwell
			Ploceus aurantius (III GH)	Tessitore arancione
			Ploceus cucullatus (III GH) =432	Gendarme
			Ploceus heuglini (III GH)	Tessitore mascherato di Heuglin
			Ploceus luteolus (III GH) =433	Tessitore a becco lungo
			Ploceus melanocephalus (III GH) =434	Tessitore a testa nera
			Ploceus nigerrimus (III GH)	Tessitore nero
			Ploceus nigricollis (III GH)	Tessitore dagli occhiali
			Ploceus pelzelni (III GH)	Tessitore di Pelzeln
			Ploceus preussi (III GH)	Tessitore a schiena dorata
			Ploceus tricolor (III GH)	
			Ploceus vitellinus (III GH) =435	Tessitore a mantello giallo
			Quelea erythrops (III GH)	Lavoratore a testa rossa
			Sporopipes frontalis (III GH)	Diamante africano
			Vidua chalybeata (III GH) =436	Combassù
			Vidua interjecta (III GH)	Vedova del paradiso a coda larga
			Vidua larvaticola (III GH)	
			Vidua macroura (III GH)	Vedova domenicana
			Vidua orientalis (III GH) =437	Vedova del paradiso
			Vidua raricola (III GH)	
			Vidua togoensis (III GH)	Vedova orientale del Togo
			Vidua wilsoni (III GH)	Combassù di Wilson
Sturnidae		*Gracula religiosa* (II)		Gracula religiosa o Merlo indiano

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Leucopsar rothschildi (I)			Storno di Rothschild o Maina di Bali
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradis (tutte le specie)
REPTILIA				Dermatemide
Dermatemydidae		*Dermatemys mawii* (II)		
Emydidae	*Batagur baska* (I)			Tartaruga fluviale indiana
		Callagur borneoensis (II)		Callagur del Borneo
		Clemmys insculpta (II)		
	Clemmys muhlenbergi (I)			Clemmide di Muhlenberg
		Cuora spp. (II)		
	Geoclemys hamiltonii (I) =438			Tartaruga di Hamilton
	Kachuga tecta (I) =439			Tartaruga a tetto dell'India
	Melanochelys tricarinata (I) =440			Tartaruga tricarinata
	Morenia ocellata (I)			Tartaruga della Birmania
		Terrapene spp.* (II)		Tartaruga scatola
	Terrapene coahuila (I)			Tartaruga-botte acquatica
		Trachemys scripta elegans =441		
Testudinidae		*Testudinidae* spp.* (II) º608		Testuggini (tutte le specie)
	Geochelone nigra (I) =442			Testuggine gigante delle Galapagos
	Geochelone radiata (I) =443			Testuggine radiata
	Geochelone yniphora (I) =443			Testuggine a sperone del Madagascar
	Gopherus flavomarginatus (I)			Testuggine dal bordo giallo
	Homopus bergeri (II)			
	Malacochersus tornieri (II)			
	Psammobates geometricus (I) =443			Testuggine geometrica
	Pyxis planicauda (II)			
	Testudo graeca (II)			Testuggine greca
	Testudo hermanni (II)			Testuggine di Hermann o comune
	Testudo kleinmanni (I)			
	Testudo marginata (II)			Testuggine marginata

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			Tartarughe di mare
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea* (I)			Dermochelide coriacea
Trionychidae		*Lissemys punctata* (II)		Lissemide punctata
	Apalone ater (I) =444			Triomice nero
	Asperidetes gangeticus (I) =445			Triomice del Gange
	Asperidetes hurum (I) =445			Triomice pavone
	Asperidetes nigricans (I) =445			Triomice scuro
			Trionyx triunguis (III GH)	Triomice africano
Pelomedusidae		*Erymnochelys madagascariensis* (II) =446		
			Pelomedusa subrufa (III GH)	Pelomedusa rossiccia
		Peltocephalus dumeriliana (II) =446		
			Pelusios adansonii (III GH)	Pelusio di Adanson
			Pelusios castaneus (III GH)	Pelusio bruno
			Pelusios gabonensis (III GH) =447	Pelusio del Capo
			Pelusios niger (III GH)	Pelusio nero
		Podocnemis spp. (II)		
Chelidae	*Pseudemydura umbrina* (I)			Tartaruga dal collo corto
CROCODYLIA		*CROCODYLIA* spp.* (II) =448		Caimani, coccodrilli, alligatori ecc.
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I)			Alligatore della Cina
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)			Caimanino del Rio Apaporis
	Caiman latirostris ** (I) −108a			Jacarbe o Caimano dal muso largo
	*Melanosuchus niger*** (I) −109			Caimano o Melanosuco nero
Crocodylidae	*Crocodylus acutus* (I)			Coccodrillo americano o acuto
	Crocodylus cataphractus (I)			Coccodrillo catafratto
	Crocodylus intermedius (I)			Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco
	Crocodylus moreletii (I)			Coccodrillo di Morelet
	*Crocodylus niloticus*** (I) −110			Coccodrillo del Nilo
	Crocodylus novaeguineae mindorensis (I) =449			Coccodrillo di Mindoro

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Crocodylus palustris (I)			Coccodrillo di palude
	*Crocodylus porosus*** (I) −111			Coccodrillo marino
	Crocodylus rhombifer (I)			Coccodrillo di Cuba o rombifero
	Crocodylus siamensis (I)			Coccodrillo siamese
	Osteolaemus tetraspis (I)			Osteolemo
	Tomistoma schlegelii (I)			Falso gaviale o Tomistoma
Gavialidae	*Gavialis gangeticus* (I)			Gaviale del Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae	*Sphenodon* spp. (I)			Sfenodonte o Tuatara
SAURIA				
Gekkonidae		*Cyrtodactylus serpensinsula* (II) =450		Geco dell'Isola Serpente
		Phelsuma spp.* (II) =451		Gechi diurni o Felsume
	Phelsuma guentheri (II)			
Agamidae		*Uromastyx* spp. (II)		Uromastici
Chamaeleonidae		*Bradypodion* spp. (II) =452		
		Calumma spp. (II) =452		
		Chamaeleo spp.* (II)		Camaleonti
	Chamaeleo chamaeleon (II)			Camaleonte comune
		Furcifer spp. (II) =452		
Iguanidae		*Amblyrhynchus cristatus* (II)		Iguana marina
	Brachylophus spp. (I)			Brachilofi
		Conolophus spp. (II)		Iguane terrestri
	Cyclura spp. (I)			Iguane cornute
		Iguana spp. (II)		Iguane
		Liolaemus gravenhorstii		
		Phrynosoma coronatum (II)		Frinosoma coronato di San Diego
	Sauromalus varius (I)			Chuchwalla dell'Isola di San Esteban
Lacertidae	*Gallotia simonyi* (I)			Lucertola gigante di Hierro

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Podarcis lilfordi (II)			Lucertola delle Baleari
	Podarcis pityusensis (II)			Lucertola di Ibiza
Cordylidae		*Cordylus* spp. (II)		Cordilidi
		Pseudocordylus spp. (II)		Pseudocordili
Teiidae		*Cnemidophorus hyperythrus* (II)		Cnemidoforo dalla gola arancione
		Crocodilurus lacertinus (II)		Drago lacertino
		Dracaena spp. (II)		Dracena della Guyana
		Tupinambis spp.(II) =453		Tegu
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)		
Xenosauridae		*Shinisaurus crocodilurus* (II)		
Helodermatidae		*Heloderma* spp. (II)		Elodermi
Varanidae		*Varanus* spp.* (II)		Varani
	Varanus bengalensis (I)			Varano del Bengala
	Varanus flavescens (I)			Varano giallo
	Varanus griseus (I)			Varano del deserto
	Varanus komodoensis (I)			Drago o Varano di Komodo
	Varanus olivaceus (II)			
SERPENTES				
Loxocemidae		*Loxocemidae* spp. (II) =454		
Pythonidae		*Pythonidae* spp.* (II) =454		
	Python molurus molurus (I) =455			Pitone dell'India
Boidae		*Boidae* spp.* (II)		Boidi (tutte le specie)
	Acrantophis spp. (I)			Boa del Madagascar
	Boa constrictor occidentalis (I) =456			Boa costruttore dell'Argentina
	Epicrates inornatus (I)			Boa di Porto Rico
	Epicrates monensis (I)			Boa di Mona
	Epicrates subflavus (I)			Boa della Giamaica
	Eryx jaculus (II)			Erice jaculo
	Sanzinia madagascariensis (I) =457			Boa arboreo del Madagascar

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Bolyeridae		*Bolyeriidae* spp.* (II) =454		
	Bolyeria multocarinata (I)			Boa di Round
	Casarea dussumieri (I)			Boa di Dussumier
Tropidophiidae		*Trophidophiidae* spp. (II) =454		
Colubridae			*Atretium schistosum* (III IN)	Ericope schistoso
			Cerberus rhynchops (III IN)	Serpente d'acqua dal muso di cane
		Clelia clelia (II) =458		Mussurana
		Cyclagras gigas (II) =459		Falso cobra
		Dromicus chamissonis =460		
		Elachistodon westermanni (II)		Mangiatore di uova indiano
		Ptyas mucosus (II)		Serpente dei natti indiano
			Xenochrophis piscator (III IN) =461	Natrice pescatrice
Elapidae		*Hoplocephalus bungaroides* (II)		
			Micrurus diastema (III HN)	Serpente corallo
			Micrurus nigrocinctus (III HN)	Serpente corallo nigro fasciato
		Naja naja (II) =462		Cobra dagli occhiali
		Ophiophagus hannah (II)		Cobra reale
Viperidae			*Agkistrodon bilineatus* (III HN)	Ancistrodonte del Messico
			Atropoides nummifer (III HN) =462a	Crotalo saltante
			Bothriechis schlegelii (III HN) =462b	Crotalo delle palme cornuto
			Bothrops asper (III HN)	Ferro di lancia
			Crotalus durissus (III HN)	Cascavel
		Crotalus unicolor		
		Crotalus willardi		
			Daboia russellii (III IN) =462c	Vipera di Russel
			Porthidium nasutum (III HN) =462d	Crotalo nasuto
			Porthidium ophryomegas (III HN) =462e	Crotalo a muso di porco
	Vipera latifii			

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Vipera ursinii (I) +215			Vipera di Orsini
		Vipera wagneri (II)		
AMPHIBIA				
ANURA				
Bufonidae	*Altiphrynoides* spp. (I) =463			
	Atelopus varius zeteki (I)			Rospo dorato di Zetek
	Bufo periglenes (I)			Rospo dorato
	Bufo superciliaris (I)			Rospo del Camerun
	Nectophrynoides spp. (I)			Nettofrinoidi o Rospi vivipari africani
	Nimbaphrynoides spp. (I) =463			
	Spinophrynoides spp. (I) =463			
Dendrobatidae		*Allobates* spp. (II) =464		
		Dendrobates spp. (II)		Dendrobati
		Epipedobates spp. (II) =464		
		Minyobates spp. (II) =464		
		Phobobates spp. (II) =464		Fillobati
		Phyllobates spp.(II)		
Ranidae		*Conraua goliath*		
		Euphlyctis hexadactylus (II) =465		
		Hoplobatrachus tigerinus (II) =465		
		Mantella spp. (II)		
		Rana catesbeiana		
Microhylidae	*Dyscophus antongilii* (I)			
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp.* (II)		
	Rheobatrachus silus (II)			
CAUDATA				
Ambystomidae		*Ambystoma dumerilii* (II)		Salamandra del Lago Patzanaro
		Ambystoma mexicanum (II)		Salamandra tigre o Axolotl
Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I) =466			Salamandre giganti

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
PISCES				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		*Neoceratodus forsteri* (II)		Neceratodo di Forster
COELACANTHIFORMES				
Coelacanthidae	*Latimeria* spp. (I)			Latimeria
ACIPENSERIFORMES		*ACIPENSERIFORMES* spp.* (II)		Storioni
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I)			Storione dal rostro breve
	Acipenser sturio (I)			Storione comune
OSTEOGLOSSIFORMES				
Osteoglossidae		*Arapaima gigas* (II)		Arapaima
	Scleropages formosus (I)			Scleropage asiatico
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				
			Cetorhinus maximus (III GB) °609	
▼M7				
Lamnidae			*Carcharodon carcharias* (III AU)	squalo bianco
▼M5				
CYPRINIFORMES				
Cyprinidae		*Caecobarbus geertsi* (II)		Barbo ceco del Congo
	Probarbus jullieni (I)			Ikan temoloch
Catostomidae	*Chasmistes cujus* (I)			Cui-ui
SILURIFORMES				
Schilbeidae	*Pangasianodon gigas* (I)			Siluro gigante
PERCIFORMES				
Sciaenidae	*Cynoscion macdonaldi* (I)			Totoaba o Acupa di Mac Donald
		ARTHROPODA		
INSECTA				
COLEOPTERA				
Lucanidae			*Colophon* spp. (III ZA)	

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
LEPIDOPTERA				
Papilionidae		*Atrophaneura palu*		
		Baronia brevicornis		
		Bhutanitis spp. (II)		Papilioni del Buthan
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp.* (II) =467		Orinitottere
	Ornithoptera alexandrae (I)			Farfalla della Regina Alessandra
		Papilio benguetanus		
	Papilio chikae (I)			Macaone di Luzon
		Papilio esperanza		
		Papilio grosesmithi		
	Papilio homerus (I)			Papilio di Omero
	Papilio hospiton (I)			Papilio di Sardegna
		Papilio maraho		
		Papilio morondavana		
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	Parnassius apollo (II)			Parnassio
		Teinopalpus spp. (II)		Papilioni del Kaiser
		Trogonoptera spp. (II) =467		Ornitottere
		Troides spp. (II) =467		Ornitottere
ARACHNIDA				
SCORPIONES				
Scorpionidae		*Pandinus dictator* (II)		
		Pandinus gambiensis (II)		
		Pandinus imperator (II) =468		
ARANEAE				

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
Theraphosidae		*Aphonopelma albiceps* (II) =468a		
		Aphonopelma pallidum (II) =468a		
		Brachypelma spp (II)		
		Brachypelmides klaasi (II) =468a		
		ANNELIDA		
HIRUDINOIDEA				
ARHYNCHOBDELLAE				
Hirudinidae		*Hirudo medicinalis* (II)		Sanguisuga comune
		MOLLUSCA		
BIVALVIA				
VENEROIDA				Tridacne
Tridacnidae		*Tridacnidae* spp. (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae	*Conradilla caelata* (I)			
		Cyprogenia aberti (II)		
	Dromus dromas (I) =469			
	Epioblasma curtisi (I) =470			
	Epioblasma florentina (I) =470			
	Epioblasma sampsoni (I) =470			
	Epioblasma sulcata perobliqua (I) =470			
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =470			
		Epioblasma torulosa rangiana (II) =470		
	Epioblasma torulosa torulosa (I) =470			
	Epioblasma turgidula (I) =470			

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Epioblasma walkeri (I) =470			
	Fusconaia cuneolus (I)			
	Fusconaia edgariana (I)			
	Lampsilis higginsii (I)			
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			
	Lampsilis satur (I)			
	Lampsilis virescens (I)			
	Plethobasus cicatricosus (I)			
	Plethobasus cooperianus (I)			
		Pleurobema clava (II)		
	Pleurobema plenum (I)			
	Potamilus capax (I) =471			
	Quadrula intermedia (I)			
	Quadrula sparsa (I)			
	Toxolasma cylindrella (I) =472			
	Unio nickliniana (I) =473			
	Unio tampicoensis tecomatensis (I) =474			
	Villosa trabalis (I) =475			
GASTROPODA				
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae	*Achatinella* spp. (I)			Lumaca piccola agata di Oahu
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II) =476		
MESOGASTROPODA				
Strombidae		*Strombus gigas* (II)		
		CNIDARIA		
ANTHOZOA				
COENOTHECALIA		*COENOTHECALIA* spp. (II) =477 º610		

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
STOLONIFERA				
Tubiporidae		*Tubiporidae* spp. (II) º610		Tubiporidi o Coralli a canna d'organo
ANTIPATHARIA		*ANTIPATHARIA* spp. (II)		Antipatari o Coralli neri
SCLERACTINIA		*SCLERACTINIA* spp. (II) º610		Madreporari
HYDROZOA				
MILLEPORINA				
Milliporidae		*Milleporidae* spp. (II) º610		Milleporidi
STYLASTERINA				
Stylasteridae		*Stylasteridae* spp. (II) º610		Stilasteriai
		FLORA		
AGAVACEAE	*Agave arizonica* (I)			Agave dell'Arizona
	Agave parviflora (I)			Agave a fiore piccolo
		Agave victoriae-reginae (II) #1		Agave della Regina Vittoria
	Nolina interrata (I)			Nolina di San Diego
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #1		Bucaneve
		Sternbergia spp. (II) #1		Sternbergia
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.* (II) #1		
	Pachypodium ambongense (I)			
	Pachypodium baronii (I)			
	Pachypodium decaryi (I)			
		Rauvolfia serpentina (II) #2		Rauvolfia
ARALIACEAE		*Panax ginseng* (II) +216 #3		
		Panax quinquefolius (II) #3		Ginseng americano
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana*** (I) +217	*Araucaria araucana** (II) −112 #1		Araucaria o Pino del Cile
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) =478 #2		Podofillo indiano
BROMELIACEAE		*Tillandsia harrisii* (II) #1		
		Tillandsia kammii (II) #1		

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		Tillandsia kautskyi (II) #1		
		Tillandsia mauryana (II) #1		
		Tillandsia sprengeliana (II) #1		
		Tillandsia sucrei (II) #1		
		Tillandsia xerographica (II) #1		
CACTACEAE		*CACTACEAE* spp.* (II) º611 #4		Cactus messicani
	Ariocarpus spp. (I) =479			Cactus pietra vivente
	Astrophytum asterias (I) =480			Cactus riccio di mare
	Aztekium ritteri (I)			Cactus azteco
	Coryphantha werdermannii (I) =481			Cactus a cuscino spinoso
	Discocactus spp. (I)			
	Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) =482			Cactus spinoso di Linsay
	Echinocereus schmollii (I) =483			
	Escobaria minima (I) =484			Cactus a cuscino spinoso
	Escobaria sneedii (I) =485			Cactus a cuscino spinoso
	Mammillaria pectinifera (I) =486			Mamillaria a pettine
	Mammillaria solisioides (I)			Pitayta
	Melocactus conoideus (I)			
	Melocactus deinacanthus (I)			
	Melocactus glaucescens (I)			
	Melocactus paucispinus (I)			
	Obregonia denegrii (I)			Cactus a carciofo
	Pachycereus militaris (I) =487			
	Pediocactus bradyi (I) =488			Cactus del Marble Canyon
	Pediocactus knowltonii (I)			Cactus di montagna di Knowlton
	Pediocactus paradinei (I)			Cactus di Paradina
	Pediocactus peeblesianus (I) =489			Cactus Navajo di Peeble
	Pediocactus sileri (I) =490			Cactus a cuscino spinoso

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Pelecyphora spp. (I) =491			Cactus ad ascia
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I) =492			
	Sclerocactus erectocentrus (I) =493			
	Sclerocactus glaucus (I) =494			Cactus con le spine ad uncino
	Sclerocactus mariposensis (I) =495			
	Sclerocactus mesae-verdae (I) =496			Cactus della Mesa verde
	Sclerocactus papyracanthus (I) =497			
	Sclerocactus pubispinus (I) =498			Cactus con le spine ad uncino
	Sclerocactus wrightiae (I) =498			Cactus con le spine ad uncino
	Strombocactus spp. (I)			Cactus appiattito
	Turbinicarpus spp. (I) =499			Cactus spiralati
	Uebelmannia spp. (I) =500			
CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #1		Noce della Costa Rica
COMPOSITAE	*Saussurea costus* (I) =501			Piante carnivore di Alsbany
(ASTERACEAE)				Lappa Bardana
CRASSULACEAE		*Dudleya stolonifera* (II) #1		
	Dudleya traskiae (I)			Dudleya della sabbia
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I)			Dudleya dell'Isola di S. Barbara
	Pilgerodendron uviferum (I)			Larice del Cile
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #1 =502		Larice uvifero
CYCADACEAE		*CYCADACEAE* spp.* (II) #1		Felci arboree
	Cycas beddomei (I)			Cicas
DIAPENSIACEAE		*Shortia galacifolia* (II) #1		Cicas di Beddome
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #1		Felci arboree
		Dicksonia spp. (II) +218 #1		Felci arboree del Madagascar
DIDIEREACEAE		*DIDIEREACEAE* spp. (II) #1		Discoria o Yam della Cina
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #1		
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #1		Lauro americano

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp.* (II) -113 °612 #1		Euforbie succulente
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I) =503			
	Euphorbia cremersii (I) =504			
	Euphorbia cylindrifolia (I) =505			
	Euphorbia decaryi (I) =506			
	Euphorbia francoisii (I)			
	Euphorbia handiensis (II)			
	Euphorbia lambii (II)			
	Euphorbia moratii (I) =507			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			
	Euphorbia quartziticola (I)			
	Euphorbia tulearensis (I) =508			
	Euphorbia stygiana (II)			
FOUQUIERIACEAE		*Fouquieria columnaris* (II) #1		
	Fouquieria fasciculata (I)			
	Fouquieria purpusii (I)			
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III NP) #1	
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) =509 #1		
LEGUMINOSAE	*Dalbergia nigra* (I)			
(FABACEAE)		*Pericopsis elata* (II) =510 #5		
		Platymiscium pleiostachyum (II) #1		
		Pterocarpus santalinus (II) #6		
LILIACEAE		*Aloe* spp.* (II) −114 #1		Aloe (eccetto A. vera)
	Aloe albida (I)			Aloe bianca
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) =511			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			
	Aloe haworthioides (I) =512			
	Aloe helenae (I)			
	Aloe laeta (I) =513			
	Aloe parallellifolia (I)			
	Aloe parvula (I)			
	Aloe pillansii (I)			
	Aloe polyphylla (I)			Aloe spiralata
	Aloe rauhii (I)			
	Aloe suzannae (I)			
	Aloe thorncroftii (I)			Aloe di Thorncroft
	Aloe versicolor (I)			
	Aloe vossii (I)			Aloe di Voss
MAGNOLIACEAE			*Magnolia liliifera* var. *obovata* (III NP) =514 #1	
MELIACEAE		*Swietenia humilis* (II) #1		Mogano messicano
		Swietenia mahagoni (II) #5		
▼M7				
			Cedrela odorata (III CO, PE) + 219 #5	Cedrela americana
			Swietenia macrophylla (III BO, BR, CO, CR, MX, PE) + 218 #5	Mogano americano
▼M5				
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp.* (II) #1		Nepente o piante carnivore con ascidio
	Nepenthes khasiana (I)			Nepente indiana
	Nepenthes rajah (I)			Nepente o pianta da broche della Malesia

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
ORCHIDACEAE		*ORCHIDACEAE* spp.* (II) =515 #7		
	Cattleya trianaei (I) °613			
	Cephalanthera cucullata (II) °613			
	Cypripedium calceolus (II) °613			
	Dendrobium cruentum (I) °613			
	Goodyera macrophylla (II) °613			
	Laelia jongheana (I) °613			
	Laelia lobata (I) °613			
	Liparis loeselii (II) °613			
	Ophrys argolica (II) °613			
	Ophrys lunulata (II) °613			
	Orchis scopulorum (II) °613			
	Paphiopedilum spp (I) °613			Scarpette di venere del Centro e Sud America tropicale
	Peristeria elata (I) °613			Fiore dello Spirito Santo
	Phragmipedium spp. (I) °613			Scarpette di Venere dell'Asia
	Renanthera imschootiana (I) °613			Vanda rossa
	Spiranthes aestivalis (II) °613			
	Vanda coerulea (I) °613			Vanda cerulea
OROBANCHACEAE		*Cistanche deserticola* (II) #3		
PALMAE		*Chysalidocarpus decipiens* (II) #1		
(AREACEAE)		*Neodypsis decaryi* (II) #1		
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III NP) #1	
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)			Abete del Guatemala
PODOCARPACEAE			*Podocarpus neriifolius* (III NP) #1	
	Podocarpus parlatorei (I)			Pino del Cerro o Pino di Parlatore
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) =516 #1		
		Avonia spp. =517 #1		
		Lewisia maguirei (II) #1		Lewisia di Maguire

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
		Lewisia serrata (II) #1		Lewisia seghettata
PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) °614 #1		Ciclamino
PROTEACEAE		*Orothamnus zeyheri* (II) #1		Rosa delle paludi
		Protea odorata (II) #1		Waboom
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2		Adonide gialla
		Hydrastis canadensis (II) #3		
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #1		
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			
SARRACENIACEAE		*Sarracenia* spp.* (II) #1		Sarracenia o piante carnivore con ascidio
	Sarracenia alabamensis ssp. alabamensis (I) =518			Pianta carnivora dell'Alabama
	Sarracenia jonesii (I) =519			Pianta carnivora di Jones
	Sarracenia oreophila (I)			Pianta carnivora montana
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* #3		
STANGERIACEAE		*Bowenia* spp. =520 #1		
	Stangeria eriopus (I) =521			
TAXACEAE		*Taxus wallichiana* (II) #2 =522		
TETRACENTACEAE			*Tetracentron sinense* (III NP) #1	
THYMELEACEAE		*Aquilaria malaccensis* (II) #1		
▼M6				
			Gonystylus spp. (ID) #1	Ramin
▼M5				
(AQUILARIACEAE)				
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* #3		
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) =523 #1		Welwitschia di Baine
ZAMIACEAE		*ZAMIACEAE* spp.* (II) #1		Cicadi
	Ceratozamia spp. (I)			
	Chigua spp. (I)			Cigua
	Encephalartos spp. (I)			Palma del pane

▼M5

	Allegato A	Allegato B	Allegato C	Nomi comuni
	Microcycas calocoma (I)			Cicas nana
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #1		Giglio delle farfalle
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum officinale* (II) #1		Legno santo
		Guaiacum sanctum (II) #1		

▼**M5**

	Allegato D	Nomi comuni
	FAUNA	
	CHORDATA	
MAMMALIA		
CARNIVORA		
Canidae	*Vulpes vulpes griffithi* (III IN) §1	Volpe rossa dell'Afghanistan
	Vulpes vulpes montana (III IN) §1	Volpe rossa dell'Himalaya
	Vulpes vulpes pusilla (III IN) =524 §1	Volpe rossa del Punjab
Mustelidae	*Mustela altaica* (III IN) §1	
	Mustela erminea ferghanae §1 (III IN)	Ermellino del Turkestan
	Mustela kathiah (III IN) §1	
	Mustela sibirica (III IN) §1	
AVES		
CASUARIIFORMES		
Casuariidae	*Casuarius bennetti*	Casuario nano di Bennett
	Casuarius casuarius §2	Casuario comune
PELECANIFORMES		
Pelecanidae	*Pelecanus philippensis*	Pellicano grigio
CICONIIFORMES		
Ciconiidae	*Mycteria leucocephala*	Tantalo indiano
ANSERIFORMES		
Anatidae	*Anas melleri*	Anatra di Meller
	Stictonetta naevosa	Anatra lentigginosa
GALLIFORMES		
Megapodiidae	*Megapodius wallacei*	Megapodio di Wallace
Cracidae	*Penelope pileata*	Penelope crestabianca
Phasianidae	*Arborophila gingica*	Pernice di Rickett
	Chrysolophus amherstiae §2	Fagiano di Lady Amherst
	Chrysolophus pictus §2	Fagiano dorato
	Syrmaticus reevesii §2	Fagiano venerato
	Tragopan temminckii	Tragopan verde o di Temminck
COLUMBIFORMES		
Columbidae	*Columba oenops*	Colomba di Salvin
	Ducula pickeringii	Piccione imperiale di Pickering
	Gallicolumba criniger	Colomba pugnalata di Tawitawi
	Ptilinopus marchei	Colomba frigivora di Marche
	Treron sieboldii	Piccione verde giapponese
	Turacoena modesta	Piccione modesto di Timor
PICIFORMES		
Capitonidae	*Eubucco tucinkae*	Barbuto di Tucinka
	Megalaima rafflesii	Barbuto multicolore
Ramphastidae	*Andigena cucullata*	Tucano di monte dal cappuccio
	Andigena hypoglauca	Tucano di monte pettogrigio
	Andigena nigrirostris	Tucano di monte becconero
PASSERIFORMES		

▼M5

	Allegato D	Nomi comuni
Cotingidae	*Procnias nudicollis*	Campanaro collonudo
Pittidae	*Pitta angolensis*	Pitta africana
	Pitta brachyura	Pitta indiana
	Pitta moluccensis	Pitta aliazzurre
	Pitta nipalensis	Pitta nucablu
	Pitta oatesi	Pitta fulva
	Pitta sordida	Pitta dal cappuccio
	Pitta steerii	Pitta di Steere
Pycnonotidae	*Pycnonotus jocosus*	Bulbul dai mustacchi rossi
Bombycillidae	*Bombycilla japonica*	Beccofrusone giapponese
Muscicapidae	*Cinclidium frontale*	Callene fronteazzurra
	Cochoa azurea	Cocioa di Giava
	Cochoa purpurea	Cocioa di purpurea
	Copsychus malabaricus	Merlo shama
	Cyanoptila cyanomelana	Pigliamosche blu e bianco
	Garrulax formosus	Garrullo schiamazzante alirosse
	Garrulax galbanus	Garrullo schiamazzante di Austen
	Garrulax milleti	Garrullo schiamazzante dal cappuccio
	Garrulax milnei	Garrullo schiamazzante coda-rossa
	Luscinia pectardens =525	Calliope di David
	Niltava davidi	Niltava del Fukien
	Paradoxornis heudei	Becco a cono di Heude
	Stachyris whiteheadi	Garrullo di Whitehead
	Swynnertonia swynnertoni =526	Pettirosso di Swynnerton
	Terpsiphone atrocaudata	Pigliamosche del Paradiso nero
	Turdus dissimilis	Tordo pettonero
	Turdus mupinensis	Tordo della Mongolia
	Zoothera monticola	Tordo beccolungo maggiore
Sittidae	*Sitta magna*	Picchio muratore gigante
Nectariniidae	*Anthreptes reichenowi*	Nettarinia dorsoverde
	Arachnothera clarae	Mangiaragni faccianuda
Zosteropidae	*Zosterops palpebrosus*	Occhialino orientale
Emberizidae	*Dacnis nigripes*	Dacne zampenere
	Latoucheornis siemsseni	Zigolo blu del Fokien
	Sporophila falcirostris	Beccasemi di Temminck
	Sporophila frontalis	Beccasemi frontechiara
	Sporophila hypochroma	Beccasemi grigio e castano
	Sporophila palustris	Beccasemi di palude
	Tangara varia	Tangara varia
Icteridae	*Sturnella militaris*	Sturnella di Defilippi
Fringillidae	*Carpodacus roborowskii*	Ciuffolotto di Roborowski
Estrildidae	*Erythrura coloria*	Diamante del monte Katangland
	Erythrura viridifacies	Diamante facciaverde
	Lonchura nevermanni	Cappuccino di Nevermann
	Lonchura stygia	Cappuccino nero

▼**M5**

	Allegato D	Nomi comuni
	Padda fuscata	Padda bruno di Timor
Ploceidae	*Euplectes jacksoni*	Vedova di Jackson
Sturnidae	*Sturnus erythropygius*	Storno testabianca
	Sturnus sericeus	Storno sericeo
Corvidae	*Cissa thalassina*	Gazza acquamarina
	Cyanocorax caeruleus	Ghiandaia cerulea
	Cyanocorax dickeyi	Ghiandaia di dickey
	Platysmurus leucopterus =527	Gazza alibianche
REPTILIA		
SAURIA		
Gekkonidae	*Geckolepis maculata*	
	Rhacodactylus auriculatus	
	Rhacodactylus ciliatus	
	Rhacodactylus leachianus	
	Uroplatus spp., viz.	
	Uroplatus alluaudi	
	Uroplatus ebenaui	
	Uroplatus fimbriatus	
	Uroplatus guentheri	
	Uroplatus henkeli	
	Uroplatus lineatus	
	Uroplatus malahelo	
	Uroplatus phantasticus	
	Uroplatus sikorae	
Agamidae	*Acanthosaura armata*	
Chamaeleonidae	*Brookesia decaryi*	
	Brookesia ebenaui	
	Brookesia minima	
	Brookesia perarmata	
	Brookesia stumpffi	
	Brookesia superciliaris	
	Brookesia thieli	
Cordylidae	*Zonosaurus karsteni*	
	Zonosaurus laticaudatus	
	Zonosaurus madagascariensis	
	Zonosaurus quadrilineatus	
Scincidae	*Tiliqua gerrardii*	
	Tiliqua gigas	
	Tiliqua scincoides	
	Tribolonotus gracilis	
	Tribolonotus novaeguineae	
SERPENTES		
Xenopeltidae	*Xenopeltis unicolor* §1	
Acrochordidae	*Acrochordus javanicus* §1	
	Acrochordus granulatus §1	
Colubridae	*Ahaetulla prasina* §1	
	Boiga dendrophila §1	
	Elaphe carinata §1	

▼M5

	Allegato D	Nomi comuni
	Elaphe radiata §1	
	Elaphe taeniura §1	
	Enhydris bocourti §1	
	Enhydris chinensis §1	
	Enhydris enhydris §1	
	Enhydris plumbea §1	
	Homalopsis buccata §1	
	Langaha nasuta	
	Lioheterodon madagascariensis	
	Ptyas korros §1	
	Rhabdophis chrysargus §1	
	Zaocys dhumnades §1	
	Rhabdophis subminiatus §1	
Elapidae	*Bungarus candidus* §1	
	Laticauda spp., viz.	
	Laticauda colubrina §1	
	Laticauda crockeri §1	
	Laticauda laticaudata §1	
	Laticauda schistorhynchus §1	
	Laticauda semifasciata §1	
Viperidae	*Calloselasma rhodostoma* §1	
Hydrophiidae	*Hydrophis* spp. , viz.	
	Hydrophis atriceps §1	
	Hydrophis belcheri §1	
	Hydrophis bituberculatus §1	
	Hydrophis brookei §1	
	Hydrophis caerulescens §1	
	Hydrophis cantoris §1	
	Hydrophis coggeri §1	
	Hydrophis cyanocinctus §1	
	Hydrophis czeblukovi §1	
	Hydrophis elegans §1	
	Hydrophis fasciatus §1	
	Hydrophis geometricus §1	
	Hydrophis gracilis §1	
	Hydrophis inornatus §1	
	Hydrophis klossi §1	
	Hydrophis lamberti §1	
	Hydrophis lapemoides §1	
	Hydrophis macdowelli §1	
	Hydrophis mamillaris §1	
	Hydrophis melanocephalus §1	
	Hydrophis melanosoma §1	
	Hydrophis obscurus §1	
	Hydrophis ornatus §1	
	Hydrophis pacificus §1	
	Hydrophis parviceps §1	

▼**M5**

	Allegato D	Nomi comuni
	Hydrophis semperi §1	
	Hydrophis spiralis §1	
	Hydrophis stricticollis §1	
	Hydrophis torquatus §1	
	Hydrophis vorisi §1	
	Lapemis curtus =528 §1	
PISCES		
SYNGNATHIFORMES		
Syngnathidae	*Hippocampus* spp. , viz.	
	Hippocampus abdominalis =529	
	Hippocampus aimei	
	Hippocampus angustus =530	
	Hippocampus bargibanti	
	Hippocampus bicuspis	
	Hippocampus borbonensis	
	Hippocampus brachyrhynchus	
	Hippocampus breviceps =531	
	Hippocampus camelopardalis =532	
	Hippocampus capensis	
	Hippocampus comes	
	Hippocampus coronatus =533	
	Hippocampus erectus =534	
	Hippocampus erinaceus	
	Hippocampus fuscus =535	
	Hippocampus hippocampus =536	
	Hippocampus histrix	
	Hippocampus horai	
	Hippocampus ingens =537	
	Hippocampus japonicus	
	Hippocampus jayakari	
	Hippocampus kaupii	
	Hippocampus kelloggi	
	Hippocampus kuda =538	
	Hippocampus lichensteinii =539	
	Hippocampus minotaur	
	Hippocampus planifrons =540	
	Hippocampus ramulosus =541	
	Hippocampus reidi =542	
	Hippocampus sindonis	
	Hippocampus spinosissimus	
	Hippocampus takakurae	
	Hippocampus taeniops	
	Hippocampus trimaculatus =543	
	Hippocampus tristis	
	Hippocampus whitei =544	

▼**M5**

	Allegato D	Nomi comuni
	Hippocampus zebra	
	Hippocampus zosterae =545	
	FLORA	
AGAVACEAE	*Calibanus hookeri*	
	Dasylirion longissimum	
ARACEAE	*Arisaema dracontium*	
	Arisaema erubescens	
	Arisaema galeatum	
	Arisaema jacquemontii	
	Arisaema nepenthoides	
	Arisaema sikokianum	
	Arisaema speciosum	
	Arisaema thunbergii var.*urashima*	
	Arisaema tortuosum	
	Arisaema triphyllum	
	Biarum davisii ssp. *davisii*	
	Biarum davisii ssp. *marmarisense*	
	Biarum ditschianum	
COMPOSITAE	*Arnica montana* §3	Arnica
(ASTERACEAE)	*Othonna armiana*	
	Othonna cacalioides	
	Othonna clavifolia	
	Othonna euphorbioides	
	Othonna hallii	
	Othonna herrei	
	Othonna lepidocaulis	
	Othonna lobata	
	Othonna retrorsa	
ERICACEAE	*Arctostaphylos uva-ursi* §3	Uva ursina
GENTIANACEAE	*Gentiana lutea* §3	Genziana gialla o genziana maggiore
LYCOPODIACEAE	*Lycopodium clavatum* §3	Licopodio clavato
MENYANTHACEAE	*Menyanthes trifoliata* §3	Trifoglio fibrino
PARMELIACEAE	*Cetraria islandica* §3	Lichene islandico
PASSIFLORACEAE	*Adenia fruticosa*	
	Adenia glauca	
	Adenia pechuelli	
	Adenia spinosa	
PORTULACACEAE	*Ceraria* spp., viz.	
	Ceraria carrissoana	
	Ceraria fruticulosa	
	Ceraria gariepina	
	Ceraria longipedunculata	
	Ceraria namaquensis	
	Ceraria pygmaea	
	Ceraria schaeferi	

▼**M5**

	Allegato D	Nomi comuni
TRILLACEAE	*Trillium catesbaei* *Trillium cernuum* *Trillium flexipes* *Trillium grandiflorum* *Trillium luteum* *Trillium pusillum* *Trillium recurvatum* *Trillium rugelii* *Trillium sessile* *Trillium undulatum*	